

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 marzo 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

REGIONI

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 20.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 22.

Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 23.

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici). Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 25.

Nuove disposizioni per la redazione del *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7. Pag. 6

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2010, n. 16.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2010, n. 17.

Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). Pag. 9

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2010, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R (Attuazione dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei")». ... Pag. 9

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R (Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010)» Pag. 10



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 9 giugno 2010, n. 10.

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) Pag. 11

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2010, n. 11.

Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali. Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2010, n. 12.

Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità. . . . Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2010, n. 13.

Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese. Pag. 16

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 24 settembre 2010, n. 11.

Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 luglio 2010, n. 26.

Abrogazione di regolamenti in materia di tutela della natura...... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 agosto 2010, n. 28.

Modifiche del regolamento per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche...... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 34.

Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 35.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge urbanistica provinciale, in materia di insediamenti produttivi...... Pag. 24

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 luglio 2010, n. 27.

Modifica del regolamento sull'Immatricolazione e sulla conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile...... Pag. 24

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2010, n. 13.

Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali n. 2/2002 e n. 19/2009. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2010, n. 14.

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo...... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2010, n. 15.

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario...... Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2010, n. 0166/Pres.

LR 19/2000, art. 4. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2010, n. 0168/Pres.

LR 21/2007 art. 52-ter. Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati...... Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2010, n. 0178/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54...... Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2010, n. 0180/Pres.


LR 17/2009, articolo 6, comma 3. Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17...... Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2010, n. 0182/Pres.

LR 13/1998, art. 127. Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle Province, dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli delle assegnazioni di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13) Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2010, n. 0183/Pres.

LR 10/1997. Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali in attuazione della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997)...... Pag. 40



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2010, n. 0186/Pres.

LR 6/2006, art. 39, comma 2. Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2010 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)..... Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2010, n. 0193/Pres.

LR 2/2002. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2» emanato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 127..... Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2010, n. 0194/Pres.

LR 9/2009. Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli Enti locali per il sostegno di progetti che prevedono l'utilizzo di volontari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e comma 6, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)..... Pag. 41

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2010, n. 39.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009..... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2010, n. 40.

Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012. Assestamento..... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2010, n. 41.

Ulteriore intervento di solidarietà per Viareggio colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009..... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale)..... Pag. 42

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 43.

Modifica alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina regionale dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)..... Pag. 42

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2010, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)..... Pag. 43

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2010, n. 46.

Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)..... Pag. 43

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2010, n. 47.

Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica..... Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2010, n. 45/R.

Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009)..... Pag. 47

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2010, n. 16.

Modifica alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2, «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010-2012»..... Pag. 50

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2010, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 «Nuove norme in materia di commercio» e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio. Pag. 50

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2010, n. 18.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12: (Integrazione all'articolo 15 della legge regionale n. 141/1997 recante «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative», così come modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive»..... Pag. 55

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2010, n. 19.

Istituzione dell'Osservatorio sulla ricostruzione. . Pag. 56

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° aprile 2010, n. 8.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.... Pag. 57


LEGGE 8 aprile 2010, n. 9.

Gestione integrata e bonifica dei siti inquinati... Pag. 57

LEGGE 26 aprile 2010, n. 10.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee..... Pag. 57





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 20.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 3 agosto 2010)

(Omissis).

10R1491

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 3 agosto 2010)

(Omissis).

10R1492

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 22.

Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 36 del 31 agosto 2010)

(Omissis).

10R1552

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 23.

Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 24 agosto 2010)

(Omissis).

10R1529

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 3 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12

1. L'art. 27 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Procedura negoziata*). — 1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, possono affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o senza previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi e secondo le procedure previste dalla normativa statale vigente.

2. La procedura negoziata è inoltre ammessa per i lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, a cura del coordinatore del ciclo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con invito contenente gli elementi della prestazione richiesta. L'invito è rivolto ad almeno cinque operatori, se sussistono soggetti idonei in tale numero. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di bando.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 luglio 2010

ROLLANDIN

(Omissis).

10R1493



LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 25.

Nuove disposizioni per la redazione del *Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste* e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n.7.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta* n. 34 del 17 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominato BUR, è lo strumento di conoscenza legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvi gli effetti ricollegati alle forme di conoscenza o pubblicità riconosciute dall'ordinamento vigente.

2. L'Albo notiziario della Regione ha funzioni di mera pubblicità notizia di tutti gli atti in esso pubblicati, salva diversa disposizione di legge.

3. Con le pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione favorisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e nel rispetto di quanto previsto a tutela della riservatezza dei terzi dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 2.

Modalità di pubblicazione del BUR

1. A far data dal 1° gennaio 2011, il BUR è pubblicato esclusivamente in forma digitale sul sito istituzionale della Regione, con modalità che garantiscono l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

Art. 3.

Consultazione e conservazione

1. La consultazione del BUR sul sito istituzionale della Regione è libera e gratuita.

2. La consultazione gratuita del BUR per via telematica è garantita presso le biblioteche del sistema bibliotecario regionale di cui alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali), e presso gli uffici comunali.

3. Una copia cartacea del fascicolo originale di ogni numero del BUR è conservata dalla struttura regionale che ne cura la produzione, di seguito denominata struttura competente, anche al fine della consultazione da parte degli interessati.

4. Il rilascio di copia, a richiesta degli interessati, è soggetto al pagamento fissato per la riproduzione della documentazione amministrativa, nella misura e con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle

modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Gli interessati possono inoltre richiedere alla struttura competente l'invio a mezzo posta di una copia del BUR o di parti di esso, dietro pagamento dell'importo fissato ai sensi del comma 4.

Art. 4.

Articolazione

1. Il BUR è suddiviso in tre parti. La parte prima contiene:

a) le modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e le relative norme di attuazione;

b) le leggi regionali e i regolamenti regionali;

c) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali, a leggi statali incidenti sulla normativa regionale, le decisioni riguardanti i conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione e i ricorsi di legittimità costituzionale promossi dal Governo contro leggi regionali;

d) gli atti relativi ai *referendum* da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa vigente in materia.

2. La parte seconda contiene:

a) le deliberazioni, aventi carattere di generalità, del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) i decreti o altri atti, aventi carattere di generalità, emanati dai competenti organi dell'Amministrazione regionale;

c) gli atti dei dirigenti dell'Amministrazione regionale o altri atti, anche di altre amministrazioni, la cui pubblicazione è prevista in leggi o regolamenti statali e regionali;

d) gli avvisi e le comunicazioni, aventi carattere di generalità, della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.

3. La parte terza contiene i bandi di gara e di concorso della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, nonché gli esiti delle gare e le graduatorie dei concorsi.

4. Oltre agli atti da pubblicarsi ai sensi dei commi 1, 2 e 3, sono pubblicati nel BUR gli atti che l'organo adottante ravvisi la necessità di rendere noti al pubblico.

5. Le ulteriori articolazioni interne, l'impostazione e la veste grafica del BUR sono individuate con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il BUR è pubblicato settimanalmente, salvo edizioni straordinarie, e tutti gli atti in esso contenuti sono trascritti in lingua italiana e in lingua francese, in armonia con quanto disposto dall'art. 38 della l. cost. 4/1948.


2. Il testo ufficiale dell'atto è quello nella cui lingua il medesimo è stato approvato.

3. Le strutture regionali, le altre amministrazioni e i soggetti interessati alla pubblicazione di propri atti nel BUR, presentano la relativa richiesta, corredata degli atti da pubblicare, alla struttura competente, con l'indicazione della normativa che ne prescrive la pubblicazione.

4. Gli atti pubblicati nel BUR devono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione.

5. La pubblicazione nel BUR è effettuata per estratto, ovvero con l'omissione della parte narrativa o degli allegati. L'atto deve pervenire alla struttura competente già predisposto in tale forma. La pubblicazione è effettuata esclusivamente su domanda del soggetto richiedente.

6. A far data dal 1° gennaio 2011, la pubblicazione degli atti degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati, obbligatoria per legge o regolamento, è effettuata senza oneri per l'ente o per il soggetto interessato. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del richiedente. Il costo di pubblicazione degli atti regionali resta a carico della Regione.



7. Gli ulteriori criteri, modalità e condizioni per la pubblicazione, ivi compresa la determinazione dei costi di pubblicazione di cui al comma 6, sono individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 6.

Correzione degli errori

1. Qualora si rilevino errori in atti non ancora pubblicati, la struttura competente dispone la sospensione della pubblicazione dell'atto, in attesa dell'invio del testo corretto da parte del soggetto richiedente la pubblicazione.

2. Qualora si rilevino errori in atti già pubblicati, la struttura competente provvede sollecitamente alla pubblicazione di un avviso di rettifica recante la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto provvedendo, se del caso, alla ripubblicazione dell'intero atto.

Art. 7.

Termini per la pubblicazione

1. La pubblicazione nel BUR è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Entro il predetto termine la struttura regionale competente in materia di promozione della lingua francese provvede alla traduzione dei testi ufficiali in lingua diversa da quella in cui l'atto è stato approvato.

2. Qualora, per la particolare complessità dell'atto, i tempi per la traduzione determinino il superamento del termine di cui al comma 1, il dirigente della struttura competente può disporre la pubblicazione del medesimo nella lingua in cui è stato approvato, rinviando la pubblicazione della relativa traduzione. In tale ultimo caso, l'atto è ripubblicato nella versione italiana o francese, fermi restando gli effetti legali pro-dottisi in conseguenza della prima pubblicazione.

Art. 8.

Formule di promulgazione delle leggi

1. L'atto di promulgazione delle leggi regionali si compone, nell'ordine, delle seguenti formule:

- a) attestazione del procedimento seguito;
- b) intestazione;
- c) pubblicazione;
- d) clausola esecutiva.

2. La formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: «Il Consiglio regionale ha approvato».

3. La formula dell'intestazione, che precede il testo della legge, è la seguente: «Il Presidente della Regione promulga la seguente legge».

4. La formula dell'ordine di pubblicazione, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza, che segue il testo della legge, è la seguente: «La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

5. La formula dell'ordine di pubblicazione, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, che segue il testo della legge, è la seguente: «La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

6. La formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge, è la seguente: «È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

7. La clausola esecutiva è seguita dalla data di promulgazione e dalla sottoscrizione del Presidente della Regione.

8. Per la pubblicazione nel BUR, dopo la data di promulgazione e la sottoscrizione di cui al comma 7, è riportato sinteticamente, a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale, il procedimento di approvazione delle leggi, con l'indicazione degli organi che vi hanno preso parte, della data e del numero eventuale di adozione degli atti del procedimento stesso.

Art. 9.

Formule di promulgazione dei regolamenti

1. L'atto di promulgazione dei regolamenti regionali si compone, nell'ordine, delle seguenti formule:

- a) attestazione del procedimento seguito;
- b) intestazione;
- c) pubblicazione;
- d) clausola esecutiva.

2. La formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: «Il Consiglio regionale ha approvato».

3. La formula dell'intestazione, che precede il testo del regolamento, è la seguente: «Il Presidente della Regione promulga il seguente regolamento».

4. La formula dell'ordine di pubblicazione che segue il testo del regolamento, è la seguente: «Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

5. La formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione del regolamento, è la seguente: «È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

6. La clausola esecutiva è seguita dalla data di promulgazione e dalla sottoscrizione del Presidente della Regione.

7. Per la pubblicazione nel BUR, dopo la data di promulgazione e la sottoscrizione di cui al comma 6, è riportato sinteticamente, a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale, il procedimento di approvazione dei regolamenti, con l'indicazione degli organi che vi hanno preso parte, della data e del numero eventuale di adozione degli atti del procedimento stesso.

Art. 10.

Direttore responsabile del BUR

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), il BUR ha un direttore responsabile nominato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 11.

Albo notiziario della Regione

1. Nell'Albo notiziario della Regione sono pubblicati tutti gli atti che non devono essere pubblicati nel BUR, salva diversa disposizione di legge. Resta fermo, in particolare, quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta).

2. Gli atti sono pubblicati nell'Albo notiziario della Regione per quindici giorni consecutivi affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione, salva diversa disposizione di legge.

3. Le ulteriori modalità per la pubblicazione degli atti nell'Albo notiziario della Regione sono individuate con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 12.

Modalità di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione e degli enti locali

1. Gli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione e degli enti locali aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con le modalità di cui all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), e con la decorrenza indicata nel comma 5 del medesimo articolo.



Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 3 marzo 1994, n. 7;
- b) l'art. 24 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.3.1.10 (Oneri per servizi e spese generali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche).

4. I proventi derivanti dagli articoli 3, commi 4 e 5, e 5, comma 6, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 luglio 2010

ROLLANDIN

(*Omissis*).

10R1524

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2010, n. 16.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicato nel Supplemento n. 24 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte parte I-II del 18 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2009, è approvato con le risultanze riportate nell'Allegato A.

Art. 2.

Entrate e spese di competenza

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2009 risultano stabilite dal conto finanziario in euro 15.121.673.334,65 delle quali sono state riscosse euro 13.007.048.105,49 e restano da riscuotere euro 2.114.625.229,16.

2. Le spese impegnate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2009 ammontano a euro 15.257.052.140,34. I pagamenti effettuati ammontano a euro 12.265.002.284,20 e ne restano da pagare euro 2.992.049.856,14.

Art. 3.

Residui attivi e residui passivi

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2009 ammontavano a euro 5.097.086.512,65 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2009 in euro 5.066.481.421,62 per un minor importo di euro 30.633.610,32. Le somme riscosse sono state euro 2.372.831.841,98 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 2.693.649.579,64.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

- a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2009: euro 2.114.625.229,16;
- b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti: euro 2.693.649.579,64;
- c) totale: euro 4.808.274.808,80.

3. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2009 ammontavano a euro 5.091.606.660,93 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2009 in euro 4.923.933.197,96 per un minor importo di euro 167.673.462,97. Le somme pagate sono state euro 2.958.081.296,60 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 1.965.851.901,36.

4. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

- a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria nell'esercizio 2009: euro 2.992.049.856,14;
- b) somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti: euro 1.965.851.901,36;
- c) totale: euro 4.957.901.757,50.

Art. 4.

Situazione di cassa e situazione finanziaria

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 è determinato in euro 157.441.257,61 come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale (Allegato B) ed approvato dalla Giunta Regionale nonché dal seguente prospetto:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008: euro 644.890,94;
- b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2009: euro 15.379.879.947,47;
- c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2009: euro 15.223.083.580,80;
- d) fondo di cassa finale esercizio 2009: euro 157.441.257,61.

2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 è accertato un avanzo finanziario di euro 7.814.308,91 come risulta dal seguente prospetto:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009: euro 157.441.257,61;
- b) ammontare dei residui attivi: euro 4.808.274.808,80;
- c) ammontare dei residui passivi: euro 4.957.901.757,50;
- d) avanzo finanziario: euro 7.814.308,91.



Art. 5.

Società e consorzi a partecipazione regionale

1. Le società ed i consorzi a partecipazione regionale che hanno presentato nell'esercizio finanziario 2009 i loro bilanci alla Regione ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato C.

Art. 6.

Attività finanziarie e patrimoniali

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2009 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 6.055.000.542,70.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2009 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 10.093.587.514,74.

Art. 7.

Prospetti SIOPE e strumenti derivati

1. I prospetti delle entrate e uscite del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) con valori cumulati dell'anno 2009 e relativa situazione delle disponibilità liquide sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato D.

2. La nota informativa relativa a oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato E.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 giugno 2010

COTA

*(Omissis).***10R1411**

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2010, n. 17.

Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte parte I-II n. 30 del 29 luglio 2010)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 31 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3

1. Il comma 5 dell'art. 31 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale nomina il presidente e il vicepre-sidente tra i membri di cui ai commi 3 e 4.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 luglio 2010

COTA

10R1365

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2010, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R (Attuazione dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei")».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte parte I-II n. 25 del 23 giugno 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24;

Visto il regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34-216 del 21 giugno 2010

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R (Attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 'Tutela dei funghi epigei spontanei')».

Art. 1.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R

1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R), è sostituito dal seguente:


«1. Al fine di attuare il Programma regionale si intende per castagneto da frutto qualsiasi superficie agroforestale che abbia una densità media non inferiore a venticinque piante di castagno da frutto per ettaro.»

Art. 2.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R

1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R), è sostituito dal seguente:

«1. La stima dei costi di realizzazione degli interventi, necessaria per la definizione dell'entità dei contributi erogabili di cui all'art. 7, è effettuata adottando, come strumento di riferimento e di indirizzo, l'elenco regionale dei prezzi per opere e lavori pubblici aggiornato nel dicembre 2009.»



Art. 3.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R

1. Il comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R, è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascun intervento è fissato un contributo unitario concedibile, come di seguito elencato:

a) 36,00 euro/pianta per l'intervento di potatura di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma;

b) 7,00 euro/ceppaia (o porta-innesto) innestati per la realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali;

c) 150,00 euro/ha per la gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;

d) 200,00 euro/ha per l'intervento di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;

e) 200,00 euro/ha per interventi di sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o per interventi di sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 giugno 2010.

COTA

10R1416

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2010, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R (Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010)»

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte parte I-II n. 29 del 22 luglio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 77-ter, comma 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33,

Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42;

Vista la legge regionale 1° giugno 2010, n. 14;

Visti i regolamenti regionali 8 febbraio 2010, n. 3/R e 29 marzo 2010, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-337 del 19 luglio 2010

EMANA:

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R (Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010)».

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R

1. L'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Incentivi e sanzioni

1. Agli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, in senso peggiorativo, è riconosciuta, a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2010, una premialità garantita dalla Regione e ripartita secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.

2. Agli enti di cui al comma 1, la Regione può riconoscere un maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici.

3. Gli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il rientro secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.

4. Le sanzioni previste dalla normativa statale si applicano a tutti gli enti locali che non hanno conseguito l'obiettivo assegnato, individuato sia ai sensi del comma 1 che dell'art. 3, commi 2 e 5, anche nel caso in cui sia stato rispettato l'obiettivo regionale aggregato del comparto.

5. Agli enti che registrano a fine esercizio un saldo migliore dell'obiettivo ad essi assegnato ai sensi dell'art. 3 può essere comminata una penalità a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 modulata in ragione dell'entità della differenza fra i due predetti valori. La penalità non è applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una soglia definita in sede di disciplina regionale del Patto di stabilità interno per l'anno 2011, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, della Conferenza Regione-Autonomie locali, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 5 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R

1. L'art. 5 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Monitoraggio

1. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno per l'anno 2010 le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono trimestralmente, entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla struttura regionale competente in materia, le informazioni dettagliate secondo il prospetto di cui al comma 2, utilizzando il sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui all'art. 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione di commissariamento.

2. I prospetti e le modalità tecniche per l'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.


3. Le informazioni previste dal comma 1 sono messe a disposizione dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

4. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di monitoraggio e certificazione previste dalla normativa statale.».

Art. 3.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.



Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 19 luglio 2010.

p. Il presidente: il vice presidente CAVALLERA

10R1360

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 9 giugno 2010, n. 10.

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 15 giugno 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Questa legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale per l'affidamento delle cariche di presidente o di componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, negli altri enti per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia. Questa legge si applica anche alle relative designazioni di competenza del Consiglio provinciale.

2. Questa legge non si applica:

- a) alle nomine per le quali è previsto come requisito soggettivo la carica di consigliere o assessore provinciale;
- b) alle nomine vincolate alla titolarità di cariche o di uffici, in base a disposizioni di legge;
- c) alle nomine effettuate in base a designazioni di soggetti esterni alla Provincia.

Art. 2.

Registro provinciale delle cariche

1. Presso la Giunta provinciale è istituito il registro provinciale delle cariche conferite ai sensi di questa legge.

2. Il registro è predisposto, tenuto e aggiornato secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, acquisito il parere della commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni, in modo da assicurare facilità di consultazione, mediante una completa e chiara esposizione dei dati relativi alla carica e alle persone alle quali essa è stata conferita.

3. Nel registro sono comunque indicati:

- a) la carica e la disposizione che la prevede;

- b) gli estremi del provvedimento di nomina;
- c) la durata della carica e la sua scadenza, con l'indicazione delle date relative agli adempimenti previsti da questa legge;
- d) i dati anagrafici delle persone che ricoprono o hanno ricoperto le cariche, con l'indicazione delle cariche ricoperte nei cinque anni precedenti la nomina, desunti dal curriculum e dalla documentazione previsti dall'art. 3, comma 6, lettera c);
- e) i compensi corrisposti a qualunque titolo in funzione della carica.

4. Dal registro sono progressivamente eliminati i dati relativi alle cariche cessate da almeno cinque anni.

5. Il registro è reso pubblico nel sito internet della Provincia con modalità che ne facilitino la consultazione, consentendo di individuare le cariche in corso e quelle cessate nell'anno precedente.

Art. 3.

Presentazione delle candidature

1. La Giunta provinciale pubblica nel sito internet della Provincia l'elenco degli organi in scadenza almeno centoventi giorni prima della data di rinnovo.

2. Chi ne ha interesse e possiede i requisiti previsti dall'art. 4 può presentare la propria candidatura per la nomina o la designazione da parte della Giunta provinciale o per la designazione da parte del Consiglio provinciale, rispettivamente, al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio provinciale. Le candidature di persone che hanno dato un espresso consenso possono essere presentate anche da un consigliere o da un assessore provinciale.

3. Per favorire la presentazione delle candidature la Provincia adotta idonee iniziative per la pubblicità delle cariche e delle procedure disciplinate da questa legge.

4. Le proposte di candidatura devono essere presentate entro la data indicata nell'avviso previsto dal comma 1 e devono essere motivate con particolare riferimento alla competenza professionale richiesta per la carica.

5. Le proposte di candidatura per le cariche che sono scadute con la legislatura provinciale devono essere presentate entro ottanta giorni dalla data della prima seduta del

Consiglio provinciale.

6. A ogni proposta di candidatura è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal candidato, conforme a uno schema tipo approvato dalla Giunta provinciale. La dichiarazione riporta:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) i titoli di studio posseduti, le abilitazioni e le iscrizioni ad albi e registri;
- c) un curriculum con l'indicazione di requisiti professionali coerenti con quelli individuati nell'art. 4, comprendente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;
- d) l'indicazione dei rapporti in atto con la Provincia, i suoi enti strumentali e le sue agenzie, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e le fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore;
- e) la disponibilità dell'interessato all'accettazione della nomina e il suo impegno a rispettare i doveri inerenti alla carica, indicati nell'art. 10;
- f) la dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art. 5 e di non ricadere nelle eventuali cause di conflitto d'interesse previste dall'art. 6;
- g) la dichiarazione di accettare tutte le altre condizioni previste dalle vigenti disposizioni provinciali in materia di nomine.

7. Se la documentazione prevista dal comma 6 è incompleta il candidato può integrarla entro dieci giorni dalla richiesta d'integrazione.

8. Se per le nomine o per le designazioni non sono state presentate candidature entro i termini previsti dai commi 4 e 5, il Presidente della Provincia o il Presidente del Consiglio provinciale provvedono a formularle entro i quaranta giorni successivi, allegando la documentazione indicata nel comma 6.



9. I commi da 1 a 5 e il comma 8 di quest'articolo non si applicano alle designazioni di competenza del Consiglio provinciale, quando è prevista una riserva a favore di una parte del Consiglio.

Art. 4.

Requisiti professionali

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

a) una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale o lavorativo coerente con l'attività esercitata dall'organismo interessato;

b) l'abilitazione o l'iscrizione ad albi o registri, in quanto prevista dalla legge.

Art. 5.

Cause di esclusione

1. Non può essere nominato o designato colui che ha commesso reati contro la pubblica amministrazione e chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 15, commi 1 e 1-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Art. 6.

Conflitti d'interesse

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, le designazioni e le nomine non possono essere disposte nei confronti di persone che si trovano in situazioni di conflitto d'interesse. Previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale la Giunta provinciale individua le situazioni di conflitto di interesse; la deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito internet della Provincia. Costituisce situazione di conflitto d'interesse, in particolare, un contenzioso civile o amministrativo pendente tra la persona interessata alla designazione o alla nomina e l'ente cui la nomina si riferisce, se il conflitto non cessa prima dell'assunzione della carica.

Art. 7.

Limiti all'esercizio delle cariche

1. Le cariche disciplinate da questa legge, fatta eccezione per quelle non retribuite e salvo quanto previsto dal comma 3, sono cumulabili fra loro nel limite di due se collegate funzionalmente.

2. In caso di nomina per una terza carica, l'interessato deve dimettersi da una delle cariche già ricoperte entro dieci giorni dalla comunicazione della nuova nomina.

3. È vietata la nomina per più di tre mandati consecutivi nella stessa carica, considerando anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore di questa legge, e comunque per non più di dieci anni. Nel caso l'ulteriore nomina comporti il superamento del periodo massimo di dieci anni, quest'ultima non può essere disposta.

4. È vietata per due anni la nomina o la designazione in una carica compresa fra quelle disciplinate da questa legge se l'interessato ha ricoperto un'altra carica per tre mandati consecutivi, anche prima dell'entrata in vigore di questa legge.

5. I commi 1 e 2 non si applicano alle cariche che scadono entro i centoventi giorni successivi a una nomina a nuova carica.

6. Le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale che riguardino dirigenti della Provincia devono essere motivate in ragione della coerenza degli obiettivi da perseguire nello specifico settore di competenza.

Art. 8.

Procedura di nomina

1. La Giunta provinciale forma l'elenco delle candidature pervenute in base all'art. 3. In casi particolari, motivati nella proposta di candidatura, la Giunta provinciale può integrare l'elenco delle candidature dandone comunicazione alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni almeno due giorni prima della seduta convocata per l'espressione del parere di cui al comma 2. Se le designazioni sono di competenza del Consiglio provinciale l'elenco è formato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

2. L'elenco delle candidature formato ai sensi del comma 1 è inviato alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni, che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo espresso dalla commissione su una o più candidature deve essere motivato.

3. Sono nominate o designate persone comprese nell'elenco previsto dal comma 1.

Se la commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni ha espresso parere negativo le ragioni dello scostamento dal parere sono motivate.

4. Se il rispetto delle procedure previste da quest'articolo determina l'impossibilità di funzionamento o l'impossibilità di adottare tempestivamente atti obbligatori da parte di società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia nonché di fondazioni o di associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, la Provincia può provvedere alla nomina o alla designazione in deroga a quest'articolo, riferendo e motivando la scelta alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni.

Art. 9.

Obblighi derivanti dalla nomina

1. Entro quindici giorni dall'assunzione della carica il nominato invia al Presidente della Provincia una dichiarazione che attesta:

a) l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 5 al momento della nomina;

b) l'inesistenza dei conflitti d'interesse previsti dall'art. 6 al momento della nomina.

2. Nel corso del mandato il nominato comunica alla Provincia il sopravvenire di cause di esclusione previste dall'art. 5 o di conflitti d'interesse previsti dall'art. 6 entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate o da quella in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 10.

Doveri inerenti alla carica

1. Chi è stato nominato o designato invia al Presidente della Provincia, annualmente e comunque quando ne viene richiesto, una relazione sull'attività svolta. Il Presidente della Provincia trasmette la relazione al Presidente del Consiglio provinciale.

2. Chi è stato nominato o designato deve intervenire quando è convocato da una commissione del Consiglio provinciale.

Art. 11.

Decadenza

1. La Giunta provinciale, accertata anche d'ufficio la sussistenza o la sopravvenienza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente questo termine dichiara la decadenza. La decadenza è dichiarata anche in seguito all'accertamento di falsità nelle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettere d) ed f), nonché nel caso in cui l'interessato non si dimetta dalla carica secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2.



2. Decade di diritto dalla carica, con effetto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione, chi nel corso del mandato si viene a trovare in una delle cause di esclusione disciplinate dall'art. 5. La Giunta provinciale dichiara la decadenza non appena viene a conoscenza di tali cause.

Art. 12.

Sospensione e sostituzione

1. La condanna o la sottoposizione a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per fattispecie previste dall'art. 5 comportano la sospensione di diritto dalle cariche conferite fino all'adozione del provvedimento definitivo e la sostituzione nella carica per la durata della sospensione.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato la Provincia provvede alla sostituzione entro centoventi giorni, nel rispetto delle procedure previste da questa legge.

Art. 13.

Rappresentanza di genere

1. Le nomine e le designazioni previste da questa legge sono fatte perseguendo un adeguato bilanciamento della rappresentanza di genere. Se le nomine o le designazioni di spettanza della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale riguardano almeno tre componenti dello stesso organismo, essi devono essere di genere diverso. Se le designazioni sono fatte dal Consiglio provinciale questo comma si applica con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

2. Ogni anno il Presidente della Provincia trasmette una relazione al Consiglio provinciale sui risultati realizzati dal punto di vista dell'adeguato bilanciamento di genere nelle nomine e nelle designazioni.

Art. 14.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 3 del 1996 le parole: «nel sessantesimo giorno successivo alla data di elezione della prima Giunta provinciale della nuova legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel centoventesimo giorno successivo alla data di nomina della prima Giunta provinciale della nuova legislatura».

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Questa legge si applica alle nomine e alle designazioni da disporre dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4.

2. Per quanto previsto dall'art. 7, comma 3, secondo periodo, è fatta salva la conclusione della carica in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La deliberazione prevista dall'art. 2 è approvata entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. Il registro provinciale delle cariche è costituito entro i successivi sessanta giorni.

Art. 16.

Abrogazione della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma in enti ed istituti diversi)

1. È abrogata la legge provinciale n. 21 del 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 giugno 2010

DELLAI

10R1451

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2010, n. 11.

Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 22 giugno 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di compensi per l'assunzione di cariche

1. Le persone che assumono le cariche previste dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)» o altre cariche in rappresentanza della Provincia, riversano alla stessa il compenso spettante per la carica, esclusi i rimborsi spese, nei casi e secondo le seguenti misure:


a) per intero relativamente ai consiglieri provinciali o regionali, agli assessori provinciali o regionali, ai parlamentari nazionali ed europei, durante il loro mandato e nei cinque anni successivi;

b) per intero relativamente a coloro che percepiscono un vitalizio derivante dalle cariche indicate alla lettera a) relativo ad almeno due legislature;

c) fino a concorrenza dell'importo del compenso corrispondente al 50 per cento del vitalizio annuo lordo in godimento relativamente a coloro che percepiscono un vitalizio derivante dalle cariche di cui alla lettera a), relativo a meno di due legislature.

2. Nel determinare l'importo del riversamento di cui al comma 1 si tiene conto del carico fiscale e contributivo.

3. Le persone che assumono le cariche di cui al comma 1, nel caso percepiscano per la carica un compenso annuo lordo superiore a 15.000 euro, entro quindici giorni dall'assunzione della stessa comunicano al Presidente della Provincia la loro situazione patrimoniale, nei termini e con le modalità previste dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 17 gennaio 2005, n. 4 (Approvazione del regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale). Le dichiarazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito internet della Provincia.



Art. 2.

Modificazione dell'art. 39-sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 39-sexies della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

«2-bis. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono affidati a soggetti dotati di specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore.»

Art. 3.

Modificazione dell'art. 39-novies della legge sui contratti e sui beni provinciali

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 39-novies della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserita la seguente:

«(b-bis) a chi svolge le funzioni di consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale e regionale, di parlamentare nazionale o europeo;».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 giugno 2010

DELLAI

10R1452

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2010, n. 12.

Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 22 giugno 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Tenendo conto delle indicazioni del piano urbanistico provinciale e del piano provinciale della mobilità la Provincia promuove la mobilità e la viabilità ciclistica, per favorire l'intermodalità e la migliore fruizione del territorio, garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano, migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini, le condizioni dell'ambiente e riqualificare gli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare e alla riduzione dei consumi energetici nonché dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico.

2. La Provincia promuove, in particolare:

a) la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali inseriti in una rete provinciale, di infrastrutture connesse e il loro collegamento con i servizi di trasporto pubblico;

b) la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico;

c) l'utilizzo ricreativo della bicicletta e il cicloturismo.

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: «legge provinciale sulle piste ciclabili».

Art. 2.

Rete ciclabile e ciclopedonale di interesse provinciale

1. Per promuovere e sviluppare la rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale e l'utilizzo della mobilità alternativa, la Provincia individua:

a) la rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale esistenti e le modalità di collegamento intermodale per i tratti privi di connessione;

b) i percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse locale esistenti connessi con la rete provinciale di cui alle lettere a) e c);

c) i percorsi ciclabili e ciclopedonali da realizzare per lo sviluppo delle reti, tenendo conto degli strumenti urbanistici provinciali e locali, del piano generale della mobilità nonché delle esigenze espresse dalle comunità;

d) le infrastrutture connesse alla rete dei percorsi e in particolare i punti di informazione e di ristoro, i parcheggi e le altre infrastrutture necessarie per garantire la sicurezza e la funzionalità dei percorsi nonché l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.

2. La Giunta provinciale approva quanto previsto dal comma 1 sentiti i comuni territorialmente interessati e le comunità, che esprimono entro il termine di tre mesi dalla richiesta le proprie osservazioni; decorso inutilmente tale termine la Giunta provinciale può prescindere dalle osservazioni.

3. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale sono quelli che attraversano l'intero territorio provinciale collegandolo con il territorio di altre regioni e che si connettono con le reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale in particolare sono realizzati in modo da:

a) essere funzionali alla mobilità collettiva, ai trasferimenti tra la casa, la scuola e il lavoro nonché all'interscambio con mezzi di trasporto pubblico;

b) interessare il territorio di almeno tre comuni;

c) favorire il cicloturismo in aree di particolare pregio naturalistico, ambientale, culturale e turistico.

4. L'attuazione degli interventi previsti da questo articolo è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 85 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

Art. 3.

Mobilità e viabilità ciclistica di interesse locale

1. Per garantire uno sviluppo complessivo della rete e promuovere la viabilità alternativa, i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e le comunità individuano per i propri territori i percorsi ciclabili e ciclopedonali, in modo da garantire la connessione con i percorsi della rete di interesse provinciale.

2. Gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante del sistema della mobilità collettiva.

3. I percorsi ciclabili e ciclopedonali a carattere urbano privilegiano:

a) la connessione degli abitati con i luoghi di forte attrazione del traffico veicolare locale, quali i centri scolastici, sportivi, commerciali e di servizi;

b) il collegamento con i principali punti di interscambio con le linee del trasporto pubblico;

c) l'individuazione di percorsi a forte attrazione storico-culturale, ambientale e turistica;



d) la coesistenza con l'utenza motorizzata attraverso interventi di moderazione del traffico.

Art. 4.

Caratteristiche dei percorsi ciclabili

1. I percorsi ciclabili e ciclopedonali sono tracciati a ridotto impatto ambientale, di norma dedicati e distinti dalle sedi stradali utilizzate per il traffico veicolare, dotati di aree di sosta e di parcheggio nonché di segnaletica e di punti di informazione specifica.

2. La Giunta provinciale stabilisce le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e della relativa segnaletica.

3. La Provincia, in sede di progettazione di infrastrutture viarie o ferroviarie o nel loro potenziamento, prevede la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali tenuto conto della rete individuata dall'art. 2, comma 1, previo parere della struttura provinciale competente per le piste ciclabili di interesse provinciale.

4. L'approvazione dei progetti esecutivi dei percorsi ciclabili e ciclopedonali da parte dei competenti organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

5. Per l'acquisizione delle aree si applica la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri). Quando l'acquisizione rivesta carattere di urgenza o ricorrono speciali circostanze è autorizzato l'acquisto a trattativa privata; in tal caso il prezzo di acquisto non può essere superiore all'indennità di espropriazione, stabilita dal servizio provinciale competente in materia di espropriazioni, aumentata del 50 per cento.

6. Il percorso ciclabile e ciclopedonale non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nella sede stradale o se di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi.

7. Per i percorsi ciclabili e ciclopedonali non sono previste le distanze minime di rispetto di cui all'art. 64 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), salvo il caso di percorso facente parte di strade aperte alla circolazione di veicoli.

8. La Provincia cura la gestione e la manutenzione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali individuati nel piano provinciale della mobilità e viabilità ciclistica anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale). La proprietà o la gestione dei percorsi può essere ceduta ai comuni o alle comunità ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Art. 5.

Misure a favore dell'utilizzo della bicicletta

1. La Provincia individua strumenti e misure volti alla riduzione dell'uso dell'autoveicolo privato individuale per gli spostamenti tra la casa e il lavoro del proprio personale dipendente, anche per una migliore organizzazione degli orari e per limitare la congestione del traffico, individuando a tal fine un responsabile della mobilità dei dipendenti della Provincia.

2. La Provincia promuove misure e interventi per favorire e sviluppare la mobilità ciclistica. In particolare:

a) promuove l'integrazione dei mezzi di trasporto su gomma o rotaia con l'uso della bicicletta attraverso il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici nonché agevolazioni tariffarie;

b) promuove la costruzione e l'allestimento di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico;

c) promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza in sicurezza dell'utenza motorizzata con quella ciclistica in ambito urbano ed extraurbano, attraverso politiche di moderazione e riduzione della velocità del traffico;

d) promuove la stipulazione, anche progressivamente, di una polizza assicurativa a favore dei lavoratori a copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo della bicicletta connessi con l'attività lavorativa, che comportino l'invalideria permanente o la morte del ciclista;

e) promuove e sostiene progetti volti all'utilizzo della bicicletta da parte di dipendenti di soggetti pubblici e privati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 6.

Informazione

1. La Provincia realizza un sistema d'informazione sull'offerta ciclabile, anche tramite internet, che comprende i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale, i punti di assistenza e ristoro, in collaborazione con i soggetti preposti alla promozione turistica.

2. La Provincia promuove attività informative ed educative per diffondere l'uso della bicicletta anche in collaborazione con le scuole guida e con gli enti locali, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al risparmio energetico, al benessere fisico e al miglioramento degli stili di vita.

Art. 7.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)».

1. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«6.1. Negli edifici interamente utilizzati ai sensi di quest'articolo è previsto un luogo di deposito per le biciclette in cortili o spazi comuni che, se possibile, sono attrezzati a questo scopo.»

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità.

1. All'art. 52 della legge provinciale n. 3 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «il termine è dimezzato nel caso di varianti;» sono soppresse;

b) nel comma 4 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La struttura e gli enti previsti dal primo periodo esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di tale termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso di varianti che non richiedano la sottoposizione a valutazione strategica, i termini previsti dai commi 3 e 4, ad eccezione di quello previsto per il parere della commissione del Consiglio provinciale, sono dimezzati.»;

d) nel comma 5 dopo le parole: «e delle osservazioni pervenute» sono inserite le seguenti: «e motivando espressamente l'eventuale scostamento dai pareri acquisiti»;

e) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Le amministrazioni coinvolte in fase di approvazione del piano non si pronunciano, in fasi successive, su scelte già effettuate dal piano medesimo.»

Art. 9.

Abrogazione della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 (Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali)

1. È abrogata la legge provinciale n. 49 del 1988.



Art. 10.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 40.20.220 (Investimenti di ripristino e valorizzazione ambientale).

Trento, 11 giugno 2010

DELLAI

10R1459

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2010, n. 13.

Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 22 giugno 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico la Provincia riconosce e sostiene l'economia solidale nell'ambito di interventi finalizzati alla valorizzazione dell'economia responsabile e sostenibile, improntata a criteri ispirati, in modo particolare, all'equità sociale, alla solidarietà, alla centralità della persona, della coesione sociale e del rapporto con il territorio.

2. In particolare la Provincia:

a) promuove e sostiene iniziative e interventi per lo sviluppo dell'economia solidale e per la messa in rete dei soggetti che svolgono iniziative in questo campo;

b) promuove la creazione di centri per l'economia solidale;

c) promuove l'utilizzo dei beni e dei servizi dell'economia solidale, anche attraverso la collaborazione e il coinvolgimento degli enti locali;

d) promuove iniziative e interventi per la divulgazione delle attività svolte dai soggetti dell'economia solidale presso la cittadinanza e in particolare nelle scuole, nelle università e nelle sedi formative;

e) promuove e organizza eventi per favorire l'incontro tra la comunità provinciale e i soggetti dell'economia solidale.

Art. 2.

Definizioni

1. Per «economia solidale» si intende lo svolgimento dell'attività economica e culturale che consente il conseguimento di obiettivi d'interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente; tale modalità è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti, su un'equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente, sul perseguimento di obiettivi sociali.

2. Le attività di economia solidale sono finalizzate alla creazione e all'accrescimento di iniziative operanti secondo i principi di cooperazione, reciprocità, sussidiarietà responsabile, sostenibilità e compa-

tibilità energetico-ambientale, volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi.

3. Per «soggetti impegnati nell'economia solidale» si intendono le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che abbiano il 50 per cento del proprio fatturato annuo riconducibile all'attività dell'economia solidale, secondo i criteri e i casi definiti dal tavolo provinciale per l'economia solidale, ivi incluse le società cooperative che svolgono anche in forma associata attività nei settori previsti dall'art. 3, comma 2, e operano nel rispetto dei principi dell'economia solidale previsti dall'art. 3, comma 1.

Art. 3.

Principi e settori dell'economia solidale

1. L'economia solidale è informata al rispetto dei seguenti principi:

a) ecocompatibilità, per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema, in modo da favorire la salute e la qualità della vita;

b) trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale e ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori d'interesse;

c) equità e solidarietà, per redistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un'ottica solidale, le relazioni socio-economiche, sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive;

d) buona occupazione, da correlare all'esigenza di superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze in un'ottica d'inclusione sociale;

e) partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;

f) consapevolezza del limite umano e naturale e ricerca dell'efficienza intesa come migliore utilizzo delle risorse con il minore costo ambientale e sociale e con la massima efficacia.

2. L'economia solidale riguarda in particolare i seguenti settori:

a) prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici;

b) commercio equo e solidale;

c) welfare di comunità;

d) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;

e) edilizia sostenibile e bioedilizia;

f) risparmio energetico ed energie rinnovabili;

g) finanza etica;

h) mobilità sostenibile;

i) riuso e riciclo di materiali e beni;

j) sistemi di scambio locale;

k) software libero;

l) turismo responsabile e sostenibile;

m) consumo critico e gruppi di acquisto solidale.

3. I settori previsti dal comma 2 sono definiti nell'allegato A; possono essere integrati e modificati dalla Giunta provinciale, su proposta del tavolo provinciale per l'economia solidale.


Art. 4.

Tavolo provinciale per l'economia solidale

1. La Provincia attua le misure previste da questa legge attraverso il tavolo provinciale per l'economia solidale. Il tavolo è sede di confronto per la promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale e offre supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli interventi anche in relazione al loro coordinamento e alla loro integrazione con gli altri strumenti di programmazione socioeconomica.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

a) formula pareri e proposte alla Giunta provinciale in materia di interventi nel settore dell'economia solidale;



b) analizza la realtà economico-imprenditoriale e associativa provinciale operante nei settori previsti dall'art. 3, comma 2, anche attraverso studi e indagini;

c) verifica le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei principi e delle modalità organizzative inerenti alla responsabilità sociale delle imprese secondo quanto previsto dall'art. 9;

d) propone alla Giunta provinciale azioni per la promozione e il sostegno dell'economia solidale;

e) promuove la diffusione e lo sviluppo di prassi socialmente responsabili, di modelli di rendicontazione e di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio, ivi compresa l'etichettatura sociale;

f) favorisce lo sviluppo e l'utilizzo di un logo o di un marchio trentino dell'economia solidale.

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale ed è composto:

a) dal Presidente della Provincia o un assessore suo delegato;

b) dai dirigenti dei dipartimenti competenti in materia di industria, commercio, turismo e agricoltura;

c) da un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;

d) da sei rappresentanti espressi dal mondo dell'economia solidale attraverso apposite assemblee elettive delle associazioni di secondo livello, garantendo la rappresentanza dei settori dell'economia solidale relativi all'industria, al commercio, al turismo e all'agricoltura.

4. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione:

a) le procedure di designazione dei componenti previsti dal comma 3, lettera d), le modalità di funzionamento del tavolo e la sua eventuale articolazione in sottocomitati dei quali può individuare ulteriori componenti in numero complessivo comunque non superiore a dieci;

b) le modalità per favorire e promuovere il coordinamento degli interventi da realizzare, anche mediante la partecipazione alle riunioni del tavolo in relazione alle rispettive competenze, di componenti della Giunta provinciale, di dirigenti della Provincia, di altri soggetti esterni all'amministrazione.

5. Il tavolo trasmette alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale sulle azioni proposte e realizzate nell'ambito delle sue competenze.

6. La partecipazione alle riunioni del tavolo non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 5.

Associazionismo di secondo livello

1. La Provincia promuove la costituzione di organizzazioni di secondo livello tra soggetti previsti dall'art. 2, comma 3, per favorire azioni di coordinamento e la rete dei soggetti che operano nel rispetto dei principi previsti dall'art. 3.

2. Le associazioni di secondo livello sono gli interlocutori privilegiati per la designazione dei rappresentanti del tavolo provinciale per l'economia solidale.

Art. 6.

Centri per l'economia solidale

1. Per promuovere, incentivare e permettere una maggiore diffusione e un consolidamento delle esperienze rientranti nell'economia solidale, la loro socializzazione e messa in rete, nonché l'incontro tra domanda e offerta dei relativi beni e servizi, la Provincia, su proposta del tavolo provinciale per l'economia solidale, promuove la creazione di centri per l'economia solidale.

2. I centri per l'economia solidale, in particolare:

a) forniscono servizi per l'economia solidale, anche per favorire un rapporto più diretto tra produttori e consumatori; offrono servizi d'informazione, formazione, assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoring e favoriscono l'incontro tra l'offerta locale di beni e

servizi dell'economia solidale e i cittadini anche organizzati in gruppi di acquisto o rivenditori diretti;

b) creano sportelli per l'informazione e la promozione dell'economia solidale, anche attraverso mostre, esposizioni, incontri e la messa in rete dei soggetti operanti nell'economia solidale.

Art. 7.

Distretti dell'economia solidale

1. La Provincia sostiene iniziative finalizzate alla conoscenza delle attività svolte dai soggetti impegnati nell'economia solidale e alla creazione dei distretti dell'economia solidale previsti dall'art. 5 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione locale.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo provinciale per l'economia solidale promuove la definizione di accordi di programma tra la Provincia, gli enti locali e le imprese e associazioni interessate.

Art. 8.

Giornata dell'economia solidale

1. La Provincia, per agevolare la conoscenza e la diffusione dell'economia solidale nonché l'incontro tra i soggetti operanti in questo settore e la comunità, favorisce l'organizzazione con cadenza annuale della giornata dell'economia solidale, tenendo conto delle proposte del tavolo provinciale per l'economia solidale.

Art. 9.

Disciplinare delle attività dell'economia solidale

1. Nel rispetto dei principi contenuti in questa legge, tavolo provinciale per l'economia solidale definisce per ogni settore previsto dall'art. 3 il disciplinare dell'economia solidale elaborato in coerenza con gli strumenti della programmazione socio-economica provinciale e con gli obiettivi di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile previsti dall'art. 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Il tavolo provinciale per l'economia solidale promuove azioni finalizzate all'adozione del disciplinare, anche al fine dell'accesso alle azioni e agli incentivi previsti da questa legge.

2. In coerenza con le indicazioni comunitarie in materia di comportamenti socialmente responsabili e in particolare con il Libro verde della Commissione europea del 18 luglio 2001, il disciplinare contiene codici etici relativi a ciascun settore previsto dall'art. 3, per favorire l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa come integrazione volontaria delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che interagiscono con le imprese.

3. Il disciplinare inoltre può prevedere codici di condotta e sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, in materia di qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro, parità di trattamento e non discriminazione, responsabilità sociale, rispetto dell'ambiente, corretta gestione delle risorse umane e dialogo con i soggetti interessati, nonché di modelli di rendicontazione sociale, come i bilanci sociali e ambientali, quali strumenti di crescita e valutazione economica e sociale.

Art. 10.

Azioni e incentivi

1. Per conseguire le finalità indicate nell'art. 1 la Provincia:

a) attua o promuove azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese;

b) promuove azioni di formazione e sensibilizzazione volte allo sviluppo delle attività solidali;

c) incentiva gli investimenti dei soggetti impegnati nell'economia solidale nonché i servizi in grado di valorizzare l'economia solidale, la collaborazione e la creazione di reti fra i predetti soggetti;



d) promuove l'accesso al credito delle imprese indicate nella lettera c).

2. Per l'attuazione delle azioni previste dal comma 1, lettere a) e b), la Giunta provinciale è autorizzata a:

a) organizzare direttamente studi, indagini e iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

b) costituire fondi presso soggetti idonei, scelti con criteri di affidabilità ed economicità nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), stipulando previamente una convenzione indicante i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di aiuti di Stato, le modalità di amministrazione, separata contabilità e rendicontazione dei fondi, nonché il compenso per la relativa gestione;

c) concedere a enti e associazioni non organizzate in forma d'impresa contributi per iniziative d'interesse provinciale finalizzate alla promozione culturale dei principi e dei valori dell'economia solidale, fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Gli interventi previsti dal comma 2 sono definiti con il coinvolgimento del tavolo provinciale per l'economia solidale.

4. Per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1, lettera c), la Giunta provinciale, nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese, dispone opportuni ordini di priorità nell'accesso alle agevolazioni, nonché condizioni per la loro erogazione o il loro mantenimento, in relazione agli obiettivi previsti dalla medesima lettera.

5. Per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1, lettera c), nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la Giunta provinciale dispone opportuni ordini di priorità nell'accesso alle agevolazioni, nonché particolari condizioni per la loro erogazione, entro i limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia di agricoltura. In relazione alla rilevanza sociale degli interventi, la Giunta provinciale può autorizzare specifiche deroghe ai vincoli previsti dalla legge provinciale per la concessione delle agevolazioni della Provincia.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lettera d), la Giunta provinciale è autorizzata a costituire o integrare appositi fondi ai sensi dell'art. 34 quater, comma 3, lettera b-bis), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10, comma 2, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 61.22.110 (Interventi nei settori economici) per i fini dell'art. 26 (Iniziativa di promozione della cultura e dell'etica d'impresa) della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10, commi 4 e 6, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) e 61.12.220 (Contributi annui alle imprese).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10, comma 5, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base 50.5.210 (Contributi in c/capitale alle aziende agricole) e 50.10.210 (Contributi in c/capitale alle cooperative agricole e ai consorzi).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 giugno 2010

DELLAI

(Omissis)

10R1458

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 24 settembre 2010, n. 11.

Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 28 settembre 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 1.

Finalità del secondo ciclo di istruzione e Formazione della Provincia autonoma di Bolzano

1. Il secondo ciclo è parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, ed è costituito dai percorsi dell'istruzione liceale, dell'istruzione tecnica e dell'istruzione e formazione professionale, che hanno pari valore educativo e formativo. Le peculiarità del territorio della provincia di Bolzano nonché il plurilinguismo e il pluralismo culturale trovano espressione nella realizzazione dei percorsi formativi nel rispetto dell'articolo 19 dello Statuto di autonomia.

2. Nel secondo ciclo si assolve, in modo unitario, l'obbligo di istruzione e si realizza il diritto-dovere di istruzione e formazione. Il secondo ciclo persegue, in un contesto di continuità educativa con i primi segmenti del sistema formativo e nel rispetto dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e delle relative disposizioni dell'Unione europea, la finalità di consolidare ed accrescere le conoscenze e le competenze acquisite nel primo ciclo. Il secondo ciclo promuove le capacità cognitive, emozionali, creative, personali e sociali delle studentesse e degli studenti e richiede senso di responsabilità e impegno personale. Le persone che hanno assolto il secondo ciclo quali cittadine e cittadini consapevoli, particolarmente preparati nel campo della storia della provincia e dell'autonomia dell'Alto Adige e competenti in più lingue, sono capaci di individuare collegamenti e relazioni, sono competenti nelle tecnologie della società dell'informazione e contribuiscono allo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico di una società democratica.

3. I percorsi del secondo ciclo permettono la realizzazione del progetto di crescita culturale e professionale di studentesse e studenti, tenendo conto dei loro diversi ritmi di apprendimento e attitudini attraverso misure volte all'individualizzazione e alla personalizzazione degli apprendimenti. In tal modo promuovono lo sviluppo di specifici interessi e talenti e assicurano il successo scolastico e le pari opportunità formative anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Per le studentesse e gli studenti in situazione di svantaggio o di handicap trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.



Art. 2.
Struttura

1. I percorsi dell'istruzione liceale e dell'istruzione tecnica hanno durata quinquennale, sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno. Il ciclo degli studi termina con un esame di Stato.

2. I percorsi dell'istruzione e formazione professionale si articolano in:

a) percorsi di durata triennale che si concludono con il conseguimento della qualifica professionale; tale qualifica costituisce titolo per l'accesso al quarto anno dei percorsi di durata quadriennale, considerato anno di specializzazione;

b) percorsi di durata quadriennale che si concludono con il conseguimento del diploma professionale;

c) corsi annuali ai quali è possibile accedere con il diploma professionale e che terminano con un esame di Stato;

d) percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione riferiti alle professioni oggetto di specifica formazione in forma duale e che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale; tale qualifica costituisce titolo per l'accesso al quarto anno dei percorsi di durata quadriennale. I requisiti di ammissione sono stabiliti dalla Giunta provinciale;

e) percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale, suddivisi in due bienni e in un quinto anno, che terminano con un esame di Stato.

3. Al secondo ciclo si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Art. 3.
Licei

1. I percorsi dell'istruzione liceale forniscono alle studentesse e agli studenti un'ampia istruzione generale e gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché esse/essi si pongano con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico-riflessivo di fronte alle situazioni, ai fenomeni e alle sfide del mondo moderno. I percorsi dell'istruzione liceale assicurano l'acquisizione di conoscenze e competenze generali e specifiche adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e alla realizzazione della carriera professionale.

2. Possono essere istituiti i seguenti licei, articolati negli indirizzi e nelle opzioni indicati:

a) liceo classico;

b) liceo scientifico e liceo scientifico con l'opzione scienze applicate;

c) liceo linguistico;

d) liceo artistico con gli indirizzi

1) arti figurative;

2) architettura e ambiente;

3) audiovisivo e multimedia;

4) design;

5) grafica;

6) scenografia;

e) liceo musicale e coreutico con la sezione musicale e la sezione coreutica;

f) liceo delle scienze umane e liceo delle scienze umane con l'opzione economico-sociale.

3. I percorsi dell'istruzione liceale sviluppano il proprio profilo educativo e culturale sulla base delle indicazioni provinciali di cui all'articolo 9.

Art. 4.
Istituti tecnici

1. I percorsi dell'istruzione tecnica forniscono delle basi culturali di carattere economico, scientifico e tecnologico costruite attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico in un contesto di forte interazione tra teoria e pratica. Nei percorsi dell'istruzione tecnica le studentesse e gli studenti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere relazioni e regole economiche, tecnologiche, sociali e istituzionali e per applicarle correttamente. I percorsi dell'istruzione tecnica permettono l'inserimento nel mondo del lavoro e il proseguimento degli studi di ordine superiore.

2. Possono essere istituiti i seguenti istituti tecnici, articolati negli indirizzi e nelle articolazioni indicati:

A) Istituti tecnici per il settore economico:

1) amministrazione, finanza e marketing con le articolazioni:

a) amministrazione, finanza e marketing;

b) relazioni internazionali per il marketing;

c) sistemi informativi aziendali;

2) turismo.

B) Istituti tecnici per il settore tecnologico:

1) meccanica, mecatronica ed energia con le articolazioni:

a) meccanica e mecatronica;

b) energia;

2) trasporti e logistica con le articolazioni:

a) costruzioni del mezzo;

b) conduzione del mezzo;

c) logistica;

3) elettronica ed elettrotecnica con le articolazioni:

a) elettronica;

b) elettrotecnica;

c) automazione;

4) informatica e telecomunicazioni con le articolazioni:

a) informatica;

b) telecomunicazioni;

5) grafica e comunicazione;

6) chimica, materiali e biotecnologie con le articolazioni:

a) chimica e materiali;

b) biotecnologie ambientali;

c) biotecnologie sanitarie;

7) sistema moda con le articolazioni:

a) tessile, abbigliamento e moda;

b) calzature e moda;

8) agraria, agroalimentare e agroindustria con le articolazioni:

a) produzioni e trasformazioni;

b) gestione dell'ambiente e territorio;

c) viticoltura ed enologia;

9) costruzioni, ambiente e territorio con le articolazioni:

a) costruzioni, ambiente e territorio;


b) geotecnica.

3. Gli istituti tecnici sviluppano il proprio profilo educativo sulla base delle indicazioni provinciali di cui all'articolo 9.

Art. 5.

Istruzione e formazione professionale

1. I percorsi dell'istruzione e formazione professionale si prefiggono l'obiettivo di formare le studentesse e gli studenti a svolgere con competenza e capacità riflessiva un'attività professionale. Tali percorsi consentono il raggiungimento di diversi livelli di qualificazione professionale fino all'esame di Stato.



2. I percorsi di qualifica o di diploma professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si attuano in una pluralità di luoghi di apprendimento, abbinando teoria e pratica, nell'ambito di un determinato profilo professionale. Essi promuovono e sviluppano le competenze tecnico-professionali, personali e sociali in percorsi di apprendimento orientati alla pratica. Tali percorsi prevedono lo svolgimento di tirocini e progetti di lavoro in cooperazione con le aziende. Il fabbisogno formativo viene rilevato sistematicamente e concretizzato in specifici profili professionali.

3. I corsi annuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), consentono di approfondire le conoscenze di cultura generale e l'ammissione all'esame di Stato. I criteri generali per l'attuazione dei predetti corsi sono definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Ministero competente, tenuto conto delle competenze autonome e delle realtà locali.

4. Il percorso di apprendistato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è un segmento della formazione di pari valore ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente. Nell'apprendistato si realizza compiutamente l'alternanza dei luoghi di apprendimento dove scuola ed azienda condividono la responsabilità formativa dei giovani.

5. I percorsi dell'istruzione professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), si prefiggono l'acquisizione di una cultura generale e tecnico-professionale che consenta di sviluppare, in una dimensione operativa, le conoscenze e competenze necessarie per rispondere alle esigenze specifiche del mondo delle professioni e del lavoro, ma anche di proseguire gli studi superiori. Essi comprendono quei settori con i corrispondenti indirizzi e articolazioni previsti dalla vigente normativa statale in materia di istruzione e formazione, che vengono attivati in relazione alle linee guida di politica educativa di cui all'articolo 8 nonché alla domanda e alle esigenze specifiche espresse dai tre gruppi linguistici.

6. I percorsi dell'istruzione e formazione professionale preordinati al rilascio rispettivamente di una qualifica, di un diploma professionale o di un titolo di studio sviluppano il proprio profilo sulla base delle indicazioni provinciali di cui all'articolo 10.

7. Fatta salva l'autonomia attribuita agli istituti professionali ai sensi della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è riconosciuta autonomia organizzativa, didattica, finanziaria e amministrativa alle scuole di formazione professionale. Gli ambiti e le modalità di esercizio della predetta autonomia, inclusi gli organi collegiali, sono determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Corsi per adulti

1. I corsi per adulti finalizzati al conseguimento di un titolo di studio si realizzano sulla base di specifici modelli formativi, i cui criteri e modalità organizzative sono stabiliti dalle indicazioni provinciali di cui all'articolo 9.

2. I corsi per adulti finalizzati all'acquisizione di qualifiche, di diplomi professionali e di titoli di studio rilasciati dalle scuole dell'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono organizzati ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.

Art. 7.

Orientamento, continuità educativa e permeabilità

1. Le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo favoriscono scelte adeguate in relazione al proseguimento degli studi attraverso azioni di orientamento realizzate in collaborazione tra loro. Tali azioni comuni sono volte alla promozione della formazione e dello sviluppo della personalità delle studentesse e degli studenti nonché alla prevenzione della dispersione scolastica.

2. Le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo realizzano azioni di orientamento volte al sostegno di scelte adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e all'inserimento nel mondo del lavoro.

3. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazionamento di percorso del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti formativi.

4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi da parte dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti e delle scuole di istruzione e formazione professionale e definisce i criteri per la certificazione delle competenze acquisite nel secondo ciclo. Inoltre determina, in base alle indicazioni provinciali di cui agli articoli 9 e 10, i criteri per la realizzazione della permeabilità tra i diversi percorsi del secondo ciclo nonché i presupposti per l'ammissione agli esami delle qualifiche professionali delle studentesse e degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione professionale.

5. Le indicazioni provinciali di cui agli articoli 9 e 10, nel rispetto dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano le diverse scuole, assicurano l'unitarietà del biennio obbligatorio attraverso il riferimento agli assi culturali comuni ai sensi delle indicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente.

6. Per favorire la permeabilità nel biennio obbligatorio dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale, le indicazioni provinciali di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 4, prevedono una parte di discipline comuni.

7. Le istituzioni scolastiche e formative sostengono i passaggi tra tutti i percorsi del secondo ciclo e adottano iniziative didattiche volte a consentire una preparazione adeguata alla nuova scelta. Le scuole situate nella stessa zona geografica, anche di diversa lingua di insegnamento, collaborano tra loro alla realizzazione di progetti comuni. Questi sono volti a favorire la permeabilità tra percorsi, nonché a sviluppare e qualificare l'offerta formativa. Particolare attenzione è rivolta all'apprendimento della seconda lingua e di altre lingue straniere. A tal fine, le scuole promuovono la collaborazione sinergica con il mondo del lavoro, con la realtà produttiva del territorio, con gli istituti educativi e di ricerca locali e con le associazioni giovanili nonché lo scambio di studenti con scuole in Italia e all'estero.

Art. 8.

Programmazione dell'offerta formativa

1. La Giunta provinciale definisce le linee guida di politica educativa ed approva la distribuzione dell'offerta di istruzione e formazione, tenuto conto delle peculiari caratteristiche ed esigenze dei tre gruppi linguistici.

2. Ad un'unica istituzione scolastica possono fare capo scuole e istituti di diversi ordini e gradi.

Art. 9.

Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli nei licei e negli istituti tecnici

1. Nel rispetto delle identità culturali dei tre gruppi linguistici, la Giunta provinciale approva per le scuole dei tre gruppi linguistici le rispettive indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi ai licei e agli istituti tecnici. Tali indicazioni definiscono:


a) gli obiettivi generali del processo formativo e il profilo educativo, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti a conclusione dei percorsi liceali e degli istituti tecnici, come pure le conoscenze, abilità e competenze delle studentesse e degli studenti alla fine del primo biennio e del quinto anno;

b) l'orario delle lezioni, compreso il monte ore delle singole discipline ed attività didattiche per gli insegnamenti obbligatori e l'eventuale quota facoltativa opzionale;

c) la quota di autonomia dei curricoli attribuita all'istituzione scolastica e i criteri per l'utilizzo della stessa nonché i criteri per l'adozione di percorsi didattici innovativi, con particolare riferimento agli insegnamenti delle lingue e dell'ambito scientifico-tecnologico;

d) i criteri per l'utilizzo della quota di flessibilità per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;

e) i criteri relativi ai corsi per adulti di cui all'articolo 6, comma 1.



2. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero competente per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

Art. 10.

Indicazioni provinciali per la definizione dei curricula dell'istruzione e formazione professionale

1. La Giunta provinciale approva le indicazioni provinciali per la definizione dei curricula dell'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Tali indicazioni perseguono l'obiettivo proprio della formazione professionale di concorrere allo sviluppo personale e alla crescita professionale delle studentesse e degli studenti, sostenendoli nel progettare e sviluppare attivamente la propria carriera professionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 assume valenza centrale il concetto di professione. Pertanto, la progettazione dei percorsi fa riferimento a qualifiche professionali, a profili professionali riconosciuti e a nuovi profili da sviluppare.

3. I processi lavorativi e i compiti professionali, definiti per competenze, costituiscono punti di riferimento nel disegnare i percorsi di apprendimento delle conoscenze, abilità e capacità. L'acquisizione delle competenze tecnico-professionali si integra con lo sviluppo delle competenze personali, sociali e comunicative.

4. Come previsto per i licei e gli istituti tecnici dall'articolo 9, la Giunta provinciale definisce le indicazioni provinciali relative ai curricula dei percorsi di istruzione professionale.

Art. 11.

Orario delle lezioni

1. L'orario delle lezioni definito dalle indicazioni provinciali di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 4, comprende una quota obbligatoria di base nonché una eventuale quota facoltativa opzionale.

2. Nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istruzione professionale in lingua italiana e tedesca il monte ore minimo obbligatorio nell'arco del quinquennio è di 4590 ore.

3. Nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istruzione professionale delle località ladine il monte ore minimo obbligatorio nell'arco del quinquennio è di 4760 ore.

4. Il monte ore minimo di cui ai commi 2 e 3, articolato sulla base del calendario scolastico vigente, costituisce una prestazione essenziale minima garantita per legge nell'arco del quinquennio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti. Può essere aumentato dalle indicazioni provinciali e, nei limiti delle risorse disponibili, dalle istituzioni scolastiche autonome.

5. Il monte ore delle lezioni, delle attività didattiche e delle esercitazioni pratiche nell'ambito dei percorsi di istruzione professionale, può essere definito e strutturato in modo da consentire anche il conseguimento di qualifiche professionali.

Art. 12.

Valutazione

1. Ai fini della validità e della valutazione dell'anno scolastico nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali, alle studentesse e agli studenti è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere ad una valutazione adeguata delle studentesse e degli studenti interessati.

2. Negli istituti di cui al comma 1, sono affidate al consiglio di classe sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti:

a) la valutazione degli apprendimenti negli insegnamenti della quota obbligatoria di base e dell'eventuale quota facoltativa opzionale;

b) la valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti;

c) la certificazione delle competenze acquisite;

d) l'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo.

3. Il consiglio di classe adotta i provvedimenti di cui al comma 2, sulla base delle indicazioni provinciali, dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti e delle disposizioni, di carattere generale e procedurale, inerenti alla valutazione, definite dalla Giunta provinciale. Tali disposizioni definiscono altresì i presupposti per interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti nonché le modalità del loro svolgimento e la disciplina concernente gli esami di idoneità e gli esami integrativi.

4. Nei percorsi dell'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite si effettuano ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche.

Art. 13.

Esami di Stato

1. Per l'ammissione e lo svolgimento degli esami di Stato nei licei, negli istituti tecnici e nei percorsi di istruzione e formazione professionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

Capo II

MODIFICHE DI DISPOSIZIONI

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione»

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis (*Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione*). — 1. Con regolamento di esecuzione viene ridisciplinato organicamente il sistema di valutazione provinciale delle scuole dell'infanzia e del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La valutazione delle scuole dell'infanzia e delle scuole del primo e secondo ciclo si realizza nelle forme della valutazione interna e della valutazione esterna.

3. Le scuole dell'infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo verificano la qualità e l'efficacia della propria offerta formativa con adeguate procedure e strumenti di valutazione interna.

4. La valutazione esterna verifica l'efficienza e l'efficacia delle singole scuole, comprese quelle dell'infanzia, nonché la qualità del sistema scolastico e formativo nel suo complesso. Al riguardo si avvale anche della collaborazione di organismi nazionali e internazionali.».

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante «Autonomia delle scuole»

1. La lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituita:

«*a)* compilazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente;».



Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, sono emanate entro un anno dall'entrata in vigore delle indicazioni provinciali previste dagli articoli 9 e 10.

2. Le direttrici e i direttori della formazione professionale in possesso del diploma di laurea prevista dalle norme vigenti hanno titolo per essere preposti a dirigere istituti scolastici del secondo ciclo. Le dirigenti e i dirigenti delle scuole primarie e secondarie hanno titolo per essere preposti a dirigere le scuole della formazione professionale. In ambedue i casi è prevista la frequenza di un apposito percorso formativo, definito dalla Giunta provinciale.

3. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei confronti delle scuole paritarie.

4. Le deliberazioni della Giunta provinciale e i regolamenti di esecuzione da emanare in base alla presente legge sono sottoposti preventivamente al parere del Consiglio scolastico provinciale.

5. La durata in carica del Consiglio scolastico provinciale è prorogata fino al 31 agosto 2012. Nell'anno scolastico 2010/2011 la presidenza spetta alla sezione tedesca e nell'anno scolastico 2011/2012 alla sezione italiana.

Art. 17.

Abrogazione di disposizioni

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate dal 1° settembre 2014:

- a) legge provinciale 22 novembre 1983, n. 47;
- b) legge provinciale 26 luglio 1985, n. 11;
- c) legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 32;
- d) legge provinciale 2 agosto 1989, n. 3, e successive modifiche;
- e) legge provinciale 9 agosto 1994, n. 5;
- f) legge provinciale 1° giugno 1995, n. 13, e successive modifiche;
- g) legge provinciale 16 dicembre 1999, n. 11;
- h) legge provinciale 29 aprile 2003, n. 6.

2. Dall'entrata in vigore delle indicazioni provinciali di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 4, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti di istruzione professionale:

- a) nell'anno scolastico 2011/2012, per le prime classi;
- b) nell'anno scolastico 2012/2013, per le prime, seconde e terze classi;
- c) nell'anno scolastico 2013/2014, per le prime, seconde, terze e quarte classi.

3. Con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e l'articolo 9 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche;
- b) il comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 per le prime classi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale. Nell'anno scolastico 2012/2013 le disposizioni della presente legge trovano applicazione oltre che per le prime e seconde classi anche per le terze classi. A decorrere dagli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 si applicano rispettivamente anche alle quarte e quinte classi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 24 settembre 2010

DURNWALDER

10R1564

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 luglio 2010, n. 26.

Abrogazione di regolamenti in materia di tutela della natura.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 10 agosto 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 del 19 luglio 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 febbraio 1973, n. 9;
- b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 23;
- c) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 luglio 1979, n. 63/Ho;
- d) il decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2001, n. 63, e successive modifiche.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 luglio 2010

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2010
Rregistro n. 1, foglio n. 23)*

10R1470



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 agosto 2010, n. 28.

Modifiche del regolamento per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 28 settembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1331 del 17 agosto 2010

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 57, è così sostituito:

«1. Il presente regolamento disciplina la gestione e la contabilità delle entrate e delle spese mediante l'utilizzo di sistemi, evidenze nonché titoli di riscossione, di pagamento e atti di liquidazione informatici e la trasmissione telematica dei relativi documenti, in esecuzione dell'articolo 65-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, in seguito denominata "legge di contabilità".».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 57, sono inseriti i seguenti articoli 3bis, 3ter e 3quater:

«Art. 3-bis (Liquidazione informatica). — 1. La liquidazione informatica sostituisce la liquidazione della spesa e la richiesta di emissione del titolo di pagamento in forma cartacea previste dall'articolo 49 della legge di contabilità.

2. A seguito della sottoscrizione con firma digitale, le liquidazioni informatiche sono immediatamente e automaticamente trasmesse e messe a disposizione della struttura provinciale competente per l'emissione del titolo di pagamento di cui all'articolo 49 della legge di contabilità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle spese la cui liquidazione sia contestuale all'impegno.

Art. 3-ter (Documentazione giustificativa). — 1. L'atto di liquidazione informatica è corredato da documentazione giustificativa digitalizzata e da una dichiarazione, firmata digitalmente dal direttore d'ufficio competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della liquidazione.

2. Nel caso di contributi o altre provvidenze economiche comunemente denominate e delle liquidazioni relative ai servizi economici di cui all'articolo 54 della legge di contabilità, la documentazione giustificativa è sostituita dalla dichiarazione menzionata al comma 1.

Art. 3-quater (Liquidazioni informatiche di provvidenze economiche e servizi economici). — 1. Gli atti di liquidazione informatica riferiti a contributi o altre provvidenze economiche comunemente denominate sono sottoposti, a cura della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio, a successivo controllo a campione. Tale controllo è volto a riscontrare la regolarità contabile, secondo quanto previsto all'articolo 49, comma 3, della legge di contabilità.

2. Per ciascun esercizio finanziario è sottoposto a controllo, per ogni singola ripartizione, almeno il 6 per cento delle liquidazioni informatiche disposte da ciascuna struttura provinciale. All'individuazione dei casi si provvede mediante un sistema informatizzato di scelta casuale tra tutte le provvidenze economiche liquidate dalle predette strutture.

3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai rendiconti amministrativi inerenti ai servizi economici ai sensi dell'articolo 54 della legge di contabilità.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 agosto 2010

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei Conti il 20 settembre 2010
Registro n. 1, foglio n. 25

10R1563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 34.

Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 2 novembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 ottobre 2010, n. 1607;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il punto 1.3. (Ufficio stampa) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

2. Il punto 9.1. (Ufficio informatica individuale) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«- gestione dell'Outsourcing di servizi IT: pianificazione, monitoraggio e controllo


- cura dell'albo dei fornitori e dei prestatori di servizi IT
- appalti di fornitura e servizi di natura informatica
- osservatorio prezzi, servizi e prodotti nell'area informatica
- configurazione postazioni standard IT
- software standard per l'amministrazione provinciale
- protocollo elettronico e gestione documentale
- sistemi di cooperazione digitale e di workflow, portale
- IT-Service Desk e assistenza utenti».

3. Presso il punto 11.2. (Ufficio edilizia ovest) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, la terza lineetta è così sostituita:

«- accettazione di denunce di opere strutturali per l'intero territorio provinciale».

4. Il punto 24.3. (Ufficio soggetti portatori di handicap ed invalidi civili) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«24.3. Ufficio soggetti portatori di handicap



- programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e servizi specialistici nei settori handicap, malati psichici, tossicodipendenza

- contributi ad istituzioni pubbliche e private».

5. Il punto 24.4. (Ufficio previdenza ed assicurazioni sociali) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 diventano efficaci dal 1° gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 ottobre 2010

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010
Registro n. 1, foglio n. 26)*

10R1592

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 ottobre 2010, n. 35.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge urbanistica provinciale, in materia di insediamenti produttivi.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 44 del 2 novembre 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 settembre 2010, n. 1556;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 2008, n. 32, viene modificato come segue.

1. L'articolo 7 comma 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Il riparto dei costi tra gli assegnatari ed i proprietari avviene sulla base della superficie delle singole aree. Qualora il piano di attuazione preveda differenti intensità di utilizzo dei lotti, può essere applicato un corrispondente fattore di correzione. Non è dovuto il pagamento di ulteriori oneri per l'urbanizzazione in caso di rilascio di concessioni edilizie successive alla prima qualora la cubatura che si intende realizzare nonché la destinazione urbanistica rimangano nei limiti di quanto originariamente previsto.»

2. Dopo l'articolo 8 comma 8 del decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 32, è inserito il seguente comma 9:

«9. Qualora al fine di un utilizzo più razionale delle aree produttive il piano di attuazione preveda all'interno dell'area disciplinata dallo stesso lo spostamento di una strada esistente che sia di proprietà del Comune o della Provincia su un'area di proprietà di una impresa a favore della quale è stata disposta l'assegnazione o l'insediamento, le due aree vengono permutate sulla base di valori omogenei.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 ottobre 2010

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei Conti il 20 ottobre 2010
Registro n. 1, foglio n. 27)*

10R1593

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 luglio 2010, n. 27.

Modifica del regolamento sull'Immatricolazione e sulla conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 36 del 7 settembre 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 del 26 luglio 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, nella versione tedesca è così sostituita:

«*b)* Soccorso Alpino e Speleologico Südtirol del C.N.S.A.S.».

2. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, nella versione italiana è così sostituita:


«*d)* associazione provinciale per il soccorso acquatico - Alto Adige».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 14-bis:

«Articolo 14-bis. — 1. I veicoli del Servizio sussistenza dell'Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca e dell'Associazione provinciale per il soccorso acquatico - Alto Adige di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, vengono attrezzati con i dispositivi supplementari di segnalazione visiva e acustica (lampeggiante blu e sirena) di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 23 ottobre 2009, n. 247.

2. Il procedimento per gli interventi di somma urgenza è determinato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»



Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 luglio 2010

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010
Registro n. 1, foglio n. 24)

10R1532

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2010, n. 13.

Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali n. 2/2002 e n. 19/2009.

(Pubblicata nel S.O. n. 19 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 77
della legge regionale 2/2002*

1. Il comma 1 dell'art. 77 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:

«1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.»

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 81
della legge regionale 2/2002*

1. L'art. 81 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 81 (Bed and breakfast). — 1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria "standard";

b) categoria "comfort", se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato "B-bis", facente parte integrante della presente legge;

c) categoria "superior" se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato "B-bis".

3. L'attività di bed and breakfast è subordinata alla dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990. Alla dichiarazione di inizio attività è allegata, altresì, una autovalutazione ai fini della classificazione del bed and breakfast

in una delle categorie di appartenenza previste al comma 2, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive.

4. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività e la categoria di appartenenza, nonché idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.

5. Coloro che esercitano l'attività di bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).».

Art. 3.

*Modifica all'art. 82
della legge regionale 2/2002*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 82 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Regione, attraverso la Turismo FVG, sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità.

1-ter. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta il simbolo identificativo del sistema dei bed and breakfast regionali che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi. Il marchio viene esposto nelle abitazioni destinate a esercizio dell'attività ricettiva all'esterno degli immobili.».

Art. 4.

Contributi all'attività di bed and breakfast

1. Dopo l'art. 82 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 82-bis (Contributi). — 1. La Regione, tramite la Turismo FVG di cui all'art. 9, concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 15.000 euro per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di bed and breakfast.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per interventi nei comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

3. Sugli immobili destinati all'attività di bed and breakfast oggetto di contributo è costituito un vincolo di destinazione d'uso decennale. Il Comune controlla annualmente, anche su segnalazione della Turismo FVG, il rispetto di tale vincolo.».

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 82-bis della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1.

3. L'art. 82-bis della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, trova applicazione a decorrere dall'anno 2011.

4. La Regione sostiene, altresì, l'attività dei bed and breakfast prevedendo azioni specifiche nei programmi regionali di sviluppo delle aree rurali cofinanziati dai fondi strutturali comunitari.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 19/2009

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole «, nonché pensioni ed esercizi di affittacamere, o bed and breakfast» sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 19/2009 le parole «l'attività di albergo diffuso esercitata» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate.».



Art. 6.

*Inserimento dell'allegato «B-bis»
nella legge regionale 2/2002*

1. Dopo l'allegato «B» della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«ALLEGATO «B-BIS»

Requisiti minimi per la classificazione "comfort" e "superior" delle strutture ricettive bed and breakfast (Riferito all'art. 81)

Per ottenere la classificazione "comfort" il bed and breakfast deve essere dotato di bagno privato per ciascuna camera ed essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C).

A) Requisiti minimi inerenti il servizio:

1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni;

2. fornitura e cambio a giorni alterni e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa quella da bagno.

B) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni camera:

1. letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto;

2. lampada o applique da comodino per posto letto;

3. sedia o altro mobile con analoga funzione per letto;

4. specchio e una presa di corrente;

5. cestino per i rifiuti;

6. cuscino e coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente;

7. luce di emergenza o torcia elettrica.

C) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni bagno:

1. lavabo;

2. WC;

3. bidet;

4. vasca o box doccia;

5. piano di appoggio per la borsa da bagno;

6. specchio;

7. presa di corrente;

8. phon a disposizione dei clienti;

9. linea di cortesia per ogni singolo cliente comprendente almeno saponetta, bagnoschiuma-shampoo, fazzolettini di carta, un bicchiere (per saponetta, bagnoschiuma-shampoo è possibile proporre dosatori in alternativa alle confezioni monouso).

D) Requisiti ulteriori per la classificazione "superior":

1. accessibilità alle persone disabili;

2. ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui è dislocata;

3. ubicazione in località di particolare pregio paesaggistico;

4. camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale, e in sintonia con il contesto ambientale in cui la struttura trova collocazione;

5. parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;

6. presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni);

7. Tv in camera;

8. climatizzatore in camera.».

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 82-bis della legge regionale 2/2002 come inserite dall'art. 4, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9367 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 con la denominazione "Contributi per l'adeguamento, la

ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di bed and breakfast".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 agosto 2010.

p. il Presidente
il Vice Presidente
CIRIANI

10R1453

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2010, n. 14.

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 19
al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
del 13 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge, al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, dispone ulteriori misure straordinarie per il sostegno della mobilità su strada altresì volte alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In particolare:

a) dispone misure di sostegno per l'acquisto di carburanti per autotrazione privata per la mobilità su strada;

b) dispone incentivi per l'utilizzo di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili per la mobilità su strada;

c) sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie volte alla realizzazione di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili;

d) favorisce l'ampliamento della rete di distribuzione di carburanti a ridotto impatto ambientale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) beneficiari:

1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, co-intestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;



2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ammesse a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione;

b) mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto di locazione finanziaria o leasing, purché appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);

c) identificativi: le tessere uniformate alle caratteristiche tecniche di cui al punto 1 dell'allegato A;

d) autorizzazioni: le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui al punto 1 dell'allegato B;

e) variazione di autorizzazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione;

f) POS: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato A.

Capo II

INCENTIVI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Art. 3.

Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.

2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 8 centesimi al litro e 6 centesimi al litro.

3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 5 centesimi al litro e 3 centesimi al litro per i beneficiari residenti e per le ONLUS aventi sede nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisione.

4. La misura dei contributi prevista al comma 2, per ulteriori motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, può essere modificata dalla Giunta regionale, entro il limite di scostamento di 5 centesimi al litro. La relativa deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale; nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale si applicano i criteri di cui all'art. 6.

6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.

7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.

8. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

9. I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente al 1º gennaio 2015 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

Art. 4.

Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, della provincia di residenza o nella quale è ubicata la sede dell'ONLUS.

2. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per:

a) il rilascio e la variazione dell'autorizzazione da parte della Camera di commercio;

b) le caratteristiche tecniche e visive dell'identificativo;

c) le modalità con cui la Camera di commercio gestisce e determina l'entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.

3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.

4. Per le ONLUS l'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 3, resa in carta semplice, deve essere in possesso dell'utilizzatore all'atto del rifornimento e non può essere rilasciata dai soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle ONLUS.

5. Il beneficiario di cui all'art. 2 è tenuto a segnalare alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione il venir meno dell'intestazione o della titolarità del diritto di usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, nonché lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo o del mezzo, entro quindici giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo.

6. Il beneficiario di cui all'art. 2 è, altresì, tenuto a segnalare, entro quindici giorni dall'evento, alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione:

a) la variazione di residenza o di sede da un comune della regione a un altro, qualora da tale variazione discenda, ai sensi della presente legge, l'ottenimento di un contributo di entità inferiore a quello originariamente riconosciuto;

b) la variazione di residenza o di sede da un comune della regione ad un altro, se quest'ultimo è sito in un'altra provincia, ancorché non muti l'entità del contributo spettante;

c) in ogni caso, il venir meno della residenza in regione.


Art. 5.

Modalità di erogazione elettronica

1. Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.

2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.

3. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonché a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalità e i contenuti indicati al punto 3 dell'allegato B.



4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta.

5. Il contributo calcolato, ove non trovi applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 6, è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.

6. Le operazioni a cura del gestore di cui ai commi 2 e 3 possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi elettronici e preposti dal gestore del punto vendita.

7. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati che devono essere debitamente riportati nei dispositivi tecnici di cui al presente articolo.

8. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.

9. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo ai gestori l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

10. Per le finalità indicate al comma 7, le Camere di commercio forniscono giornalmente alla Regione, tramite il sistema informatico regionale, le informazioni relative ai prezzi dei carburanti per autotrazione applicati dai gestori e i relativi quantitativi venduti.

Art. 6.

Modalità di erogazione non elettronica

1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.

3. Con regolamento regionale sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 7.

Banca dati

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate.

2. Con regolamento regionale possono essere ulteriormente disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati e a sostenere le spese a essa relative.

Art. 8.

Delega di funzioni alle Camere di commercio

1. Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative:

a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;

b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburanti per autotrazione;

c) all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III;

d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti;

e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.

2. Gli identificativi sono acquisiti dalle Camere di commercio in via unitaria.

3. Le Camere di commercio forniscono mensilmente, entro i termini stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 5, all'Amministrazione regionale e ai gestori, sotto la propria responsabilità, l'attestazione riguardante:

a) la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione;

b) le eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.

4. L'attestazione di cui al comma 3 certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli, anche ai fini della legittimità dei rimborsi di cui all'art. 10.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.

6. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità similari derivanti da altre leggi vigenti, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato B, e previa definizione, nelle convenzioni di cui al comma 5, dei rapporti finanziari con le Camere di commercio competenti.

7. Ai sensi del comma 1, le Camere di commercio, giornalmente, sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale i dati relativi alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 sulle quantità dei carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.

8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.

9. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, ivi compresi quelli derivanti dall'acquisto degli identificativi, con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi e delle autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. Sono autorizzati all'erogazione del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.

2. I gestori non erogano il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.

3. I gestori sono tenuti a comunicare in via informatica alla Camera di commercio competente per territorio, giornalmente ovvero nella prima giornata lavorativa successiva, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti.

4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).

Art. 10.

Rimborsi attinenti alle contribuzioni

1. Le Camere di commercio rimborsano ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale.



2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.

3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate aperture di credito a favore del Segretario generale in carico presso ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionario delegato, anche in deroga ai limiti di importo previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

4. In deroga alle disposizioni contabili vigenti, le somme relative ai contributi erogati in corso d'anno con modalità elettronica ai sensi della presente legge, e non rimborsate entro la chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono, sono imputate allo stanziamento dell'esercizio successivo, in conto competenza.

5. In deroga all'art. 59-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), i funzionari delegati possono utilizzare i fondi della successiva apertura di credito anche quando i fondi della precedente apertura di credito non siano esauriti.

6. Le somme accreditate al funzionario delegato e non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economia di bilancio.

7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.

8. Con regolamento regionale possono essere stabilite ulteriori modalità relative:

- a) ai rimborsi di cui al comma 1, secondo il criterio della massima semplificazione amministrativa;
- b) alle comunicazioni dei dati fra i diversi soggetti interessati;
- c) all'attuazione del comma 7.

Capo III

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 11.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II è effettuata dalle Camere di commercio e dall'Amministrazione regionale.

2. Le Camere di commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni a esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.

3. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria e delle Amministrazioni comunali segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni di cui al Capo II di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono, altresì, comunicate dall'Amministrazione regionale alle Camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.

4. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza mediante verifiche, audizioni e ispezioni, qualora siano riscontrate delle anomalie dal monitoraggio dei consumi o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.

Art. 12.

Sanzioni amministrative a carico dei privati e delle ONLUS

1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante, colui che:

- a) effettui rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante in attuazione della presente legge;
- b) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing del medesimo;
- c) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
- d) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro colui che, anche a seguito del venir meno della titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo.

4. È assoggettato alla medesima sanzione di cui al comma 3 il legale rappresentante della ONLUS che non segnali alla Camera di commercio, entro quindici giorni dall'evento, la variazione dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

5. La Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 4.

6. Ai fini del recupero delle somme, le Camere di commercio, secondo i rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche assumendo le determinazioni in dette norme previste sui relativi crediti dell'Amministrazione regionale.

7. Non sono applicabili sanzioni ai sensi del presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede di cui all'art. 4, comma 6, e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i soggetti interessati abbiano provveduto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo.

Art. 13.

Sanzioni amministrative a carico dei gestori


1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 150 euro per ogni rifornimento irregolarmente effettuato, il gestore che effettua rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà qualora il gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica.

3. È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.

4. La sanzione di cui al comma 1 non è applicata nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede in altra regione e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata il gestore che all'atto del rifornimento non rilevi tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogato o non rilasci la documenta-



zione prevista. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro il gestore che, a fine giornata, non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini di cui all'art. 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.

7. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6.

8. Il gestore che richiama rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.

9. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente, di cui al comma 8, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.

10. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 8 e all'eventuale recupero delle somme relative ai contributi indebitamente percepiti.

11. Ai fini del presente articolo gli interessi sono calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 14.

Disposizioni generali in materia di sanzioni

1. Con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 8, comma 5, le Camere di commercio aggiornano l'archivio informatico relativo alle sanzioni e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresì notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1/1984, entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta.

2. Le Camere di commercio irrogano le sanzioni amministrative nei confronti dei gestori, relativamente alle disabilitazioni dei POS, tramite la gestione della banca dati.

3. Le Camere di commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 12 e 13 entro il termine di novanta giorni dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 1/1984 e, in particolare, l'art. 24 in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Camere di commercio.

Capo IV

INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI

E SOSTEGNO ALLA RICERCA

Art. 15.

Sostegno all'acquisto di veicoli a propulsioni a emissioni zero o ibrida

1. La Regione sostiene l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati per l'uso individuale dotati di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO₂, ovvero dotati esclusivamente di uno o più motori a emissioni zero.

2. Ai fini di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.500 euro, solo per una volta nel medesimo anno solare, per l'acquisto di ogni autoveicolo con le caratteristiche di cui al comma 1, effettuato entro il 31 dicembre 2012, il cui costo complessivo sia superiore a 6.000 euro.

3. Il contributo è concesso per il tramite delle rispettive Camere di commercio provinciali, ai soggetti privati il cui reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a 25.000 euro annui, moltiplicato per ciascuno dei componenti del nucleo.

4. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione ed erogazione del contributo.

Art. 16.

Sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida

1. La Regione è autorizzata a sostenere la ricerca e lo sviluppo di veicoli, di sistemi, ivi compreso l'immagazzinamento di energia, o di motori, per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combustibili, nonché di sistemi o motori con caratteristiche equivalenti destinati a essere abbinati a motori a gasolio o benzina, con la funzione di ridurre consumi ed emissioni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia e ad altri soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti, impianti, prototipi e qualunque altra attività destinata all'ideazione, realizzazione e sviluppo di tecnologie finalizzate alla mobilità individuale con ridotte o nulle emissioni di gas combustibili e polveri.

3. Salvo quanto stabilito al comma 5, i contributi di cui al comma 1 non possono superare il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute e comunque l'importo complessivo di 200.000 euro per singolo beneficiario.

4. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 e per le iniziative di cui al comma 2 i contributi sono concessi:

a) alle imprese industriali ai sensi del capo VII (Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e della relativa normativa regolamentare di attuazione;

b) alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

Capo V

INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE

DI UNA RETE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER AUTOTRAZIONE


Art. 17.

Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione

1. La Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.

2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario.

3. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto di IVA, alle imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto della disciplina del regime di aiuti «de



minimis» con priorità alla realizzazione di impianti in zone prive di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, comma 3, e in relazione ai criteri di sviluppo e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti previsti dalla normativa regionale. Gli incentivi previsti dal presente comma sono cumulabili con altri benefici aventi finalità analoghe, sino alla concorrenza della spesa ammissibile.

4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l'erogazione di carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza del relativo impianto, nonché le relative spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento alla condotta di adduzione e dell'unità di decompressione.

5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.

6. La copertura finanziaria sarà assicurata attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria regionale relativa all'anno 2011.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Clausola valutativa

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;

b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;

c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;

d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.

Art. 19.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati informatica in materia di carburanti per autotrazione».

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 82.950.000 euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2010 e di 35.975.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa

del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Rimborso ai gestori degli impianti dei contributi sull'acquisto di carburante erogati in via anticipata ai cittadini beneficiari».

4. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge e di competenza regionale sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1962 di nuova istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale in materia di contribuzione all'acquisto dei carburanti nel territorio regionale».

5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.900.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2010 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1396 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Contributi per l'acquisto di autoveicoli con motore a emissioni zero, ancorché combinato con motore termico».

6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'art. 16 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1397 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Contributi per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida».

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

9. Gli oneri previsti dal disposto di cui all'art. 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1398 di nuova istituzione «per memoria» a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Contributi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione».

10. All'onere complessivo di 87.425.000 euro, suddiviso in ragione di 11.925.000 euro per l'anno 2010 e di 37.750.000 euro per gli anni 2011 e 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.1.1027 e dal capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 20.

Allegati

1. L'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e l'allegato B di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono modificati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 21.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dal 15 ottobre 2010. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può dilazionare tale termine per un massimo di sessanta giorni.



3. Le disposizioni di cui all'art. 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 agosto 2010

p. Il Presidente
Il vice Presidente: CIRIANI

(Omissis).

10R1454

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2010, n. 15.

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 19
al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
del 13 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge, ai sensi dell'art. 4, numero 5), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e delle norme di attuazione dello Statuto, disciplina organicamente la materia dell'impianto e della tenuta dei libri fondiari, nel rispetto delle leggi in materia tavolare.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, s'intende:

a) per legge tavolare: il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), e successive modifiche;

b) per domanda tavolare: il ricorso o altro atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi anche d'ufficio nei libri fondiari, ferroviario o montanistico;

c) per bene pubblico: qualsiasi bene appartenente al demanio pubblico dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali;

d) per banca dati: la raccolta di tutti i dati e le informazioni necessarie alla tenuta dei libri fondiari, compresi i dati cartografici;

e) per elaborazione informatica: ogni operazione svolta con mezzi elettronici o comunque automatizzati concernente la registrazione, la modificazione, la cancellazione, l'estrazione, il trattamento logico e la diffusione dei dati.

Art. 3.

Potestà amministrative

1. La Regione esercita le potestà amministrative in materia di impianto e di tenuta dei libri fondiari.

Art. 4.

Uffici tavolari

1. Nei circondari dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine e Tolmezzo, gli uffici tavolari istituiti a Trieste, Gorizia, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Cervignano del Friuli e Pontebba conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO

Sezione I

STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 5.

Libro fondiario

1. Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.

2. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico, nonché i beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi conservati presso ciascun ufficio tavolare.

3. Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell'atto autorizzativo o concessorio, è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento di cui al capo III.

Art. 6.

Libro maestro

1. Il libro maestro è costituito dalle partite tavolari.

2. La partita tavolare è composta dal foglio di consistenza (foglio A), dal foglio della proprietà (foglio B) e dal foglio degli aggravi (foglio C).

3. Ogni partita tavolare comprende almeno un corpo tavolare.

Art. 7.

Concordanza catasto - tavolare

1. La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto è regolata dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 82 e alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 83, e loro successive modifiche e integrazioni, e dalle relative norme regolamentari.

2. I comuni di Chiadino-città, Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore-città, Cologna-città, Greta-città, Guardiella-città, Roiano-città, Rozzol-città e Scorcola-città vengono gradualmente soppressi e gli immobili in essi censiti vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste.



Art. 8.

Collezione dei documenti

1. La collezione dei documenti è la raccolta delle copie autentiche e degli originali dei documenti in base ai quali è stata eseguita una iscrizione tavolare.

2. La collezione dei documenti dei libri fondiari presso ogni ufficio tavolare è unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio ed è tenuta con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.

3. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono conservati secondo l'ordine risultante dal numero attribuito alla domanda tavolare.

Art. 9.

Conservazione

1. Le domande, i decreti tavolari e la collezione dei documenti sono esclusi dagli scarti d'archivio.

2. Con regolamento sulla conservazione degli archivi regionali sono disciplinate le modalità di conservazione degli atti di cui al comma 1.

Sezione II

TENUTA E CONSULTAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 10.

Tenuta del libro fondiario

1. La Regione provvede, anche con l'adozione di procedure informatizzate, alla tenuta, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari. Sovrintende e coordina l'attività degli uffici tavolari al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, svolgendo funzioni di controllo e di ispezione delle attività connesse alla tenuta del libro fondiario.

Art. 11.

Banca dati informatica del libro fondiario

1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, attraverso la formazione della banca dati informatica del libro fondiario costituita dal giornale per atti tavolari, dagli indici di ricerca, dall'archivio informatico della collezione dei documenti e dal libro maestro informatizzato.

2. La valenza delle interrogazioni agli indici di ricerca, all'archivio informatico della collezione dei documenti e al giornale per atti tavolari è individuata dai regolamenti di esecuzione anche in relazione alla progressiva informatizzazione del libro maestro.

Art. 12.

Elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario

1. Il giornale per atti tavolari è il registro cronologico che contiene gli elementi essenziali della domanda tavolare e riporta le fasi del procedimento in affari tavolari.

2. L'indice dei proprietari, l'indice reale e gli altri indici di ricerca sono il risultato dell'elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni del libro maestro e del giornale per atti tavolari.

3. L'archivio informatico della collezione dei documenti è la raccolta dei documenti di cui all'art. 8, nonché delle domande e dei decreti tavolari riprodotti fotograficamente o informaticamente o acquisiti direttamente quali documenti informatici.

4. Il libro maestro informatizzato è il libro maestro di cui all'art. 6 tenuto su supporto informatico.

Art. 13.

Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari

1. Il libro fondiario è pubblico ed è consultabile in presenza del personale tavolare, anche attraverso la banca dati informatica, mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare, con facoltà di prenderne copia.

2. La consultazione e il rilascio di copie della banca dati informatica sono consentiti da tutti gli uffici tavolari.

Art. 14.

Estratti tavolari

1. L'estratto tavolare riproduce il contenuto di una partita tavolare. Esso può essere di due tipi:

a) attuale, riportante solo le iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore;

b) storico, riportante tutte le iscrizioni eseguite in partite.

2. Le copie del libro maestro informatizzato non tengono luogo degli estratti tavolari.

Art. 15.

Accesso telematico

1. È consentito l'accesso per via telematica alla banca dati informatica del libro fondiario.

2. Gli utenti abilitati all'accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l'ottenimento del collegamento e l'utilizzo dei dati, sono determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 16.

Diritti tavolari e tariffe

1. La consultazione del libro fondiario è gratuita.

2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni e per l'accesso telematico alla banca dati.

3. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi, sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al comma 2.

Sezione III

PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI

Art. 17.

Modalità e ordine di presentazione della domanda tavolare


1. Le domande tavolari sono presentate, anche a mezzo del servizio postale o per via telematica, agli uffici tavolari che conservano le rispettive partite, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

2. A ciascuna domanda tavolare, all'atto della presentazione, viene attribuito un numero progressivo annuale.

3. La domanda si considera presentata al momento dell'attribuzione del numero di cui al comma 2.

4. Il contrassegno, formato dalle indicazioni di cui al comma 2 e dalle ultime due cifre dell'anno, viene riprodotto sulla domanda, unitamente all'indicazione dell'ufficio, della data, dell'ora e del minuto di presentazione.

5. Qualora siano presentate contemporaneamente più domande, queste vengono ricevute alla stessa ora e minuto, e ciò per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 103 della legge tavolare.



6. Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente il giorno successivo, come prime domande della giornata.

7. Le domande presentate durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono annotate cronologicamente su apposito registro con l'indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono inserite nel sistema, secondo l'ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema.

8. Le modalità e l'ordine di presentazione delle domande pervenute per via telematica vengono disciplinate con regolamento di esecuzione.

9. Dell'avvenuta presentazione della domanda è rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 4.

Art. 18.

Piombatura e istruttoria della domanda tavolare

1. La piombatura della domanda tavolare deve essere effettuata nella stessa giornata di presentazione ed è visibile all'utenza a decorrere dal giorno successivo.

2. La piombatura della domanda tavolare telematica è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 17, comma 8.

3. La piombatura è eseguita dal personale del libro fondiario che svolge le funzioni di conservatore attribuite dalla vigente normativa al conservatore del libro fondiario, in corrispondenza di tutte le partite tavolari indicate in domanda e di ogni altra partita coinvolta nella richiesta iscrizione; nel caso che la domanda non corrisponda con lo stato tavolare, deve farlo risultare sulla domanda stessa con le opportune osservazioni.

4. Le risultanze del confronto e dell'esame dei documenti prodotti devono essere certificate con l'apposizione della data e della firma di chi le ha eseguite.

5. terminate le operazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, viene stesa la proposta di decreto tavolare.

6. Le domande, i documenti ad esse allegati e le proposte di decreto vanno trasmessi al giudice tavolare a cura del coordinatore dell'ufficio.

Art. 19.

Esecuzione delle iscrizioni

1. Le iscrizioni nel libro fondiario hanno luogo solo a seguito del decreto tavolare e in conformità al suo contenuto e alle disposizioni regolamentari.

Art. 20.

Notifica dei decreti tavolari

1. I decreti tavolari sono notificati secondo le norme previste dalla legge tavolare a mezzo del servizio postale, nonché per via telematica.

Sezione IV

INFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO MAESTRO

Art. 21.

Procedura

1. La Regione attua l'informatizzazione della tenuta del libro fondiario provvedendo alla progressiva sostituzione dei supporti cartacei con supporti informatici, attraverso la procedura di trasposizione.

2. La trasposizione dei dati tavolari su supporto informatico viene disposta con decreto tavolare e consiste nell'escorporazione ed elaborazione informatica del contenuto di una partita tavolare cartacea, o di parte di esso, e nella sua incorporazione nella nuova partita informatizzata.

3. La Giunta regionale determina la programmazione dell'informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento, disci-

plina le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.

Art. 22.

Partite informatizzate in sede di sperimentazione

1. Le partite oggetto di informatizzazione in fase di sperimentazione acquistano efficacia di iscrizioni tavolari e fanno parte del nuovo libro maestro informatizzato in attuazione del decreto tavolare di trasposizione.

Art. 23.

Pubblicazione degli avvisi di trasposizione

1. L'Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito internet della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato.

2. L'avviso contiene l'indicazione della partita tavolare di provenienza e della corrispondente partita informatizzata.

3. I decreti di trasposizione in accoglimento di domanda tavolare sono notificati ai sensi degli articoli 122 e seguenti della legge tavolare.

Capo III

COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 24.

Domanda di completamento

1. Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interesse.

2. La domanda, diretta all'ufficio tavolare competente per territorio, viene annotata su un apposito registro. Essa deve contenere l'esatta individuazione dell'immobile e deve fornire tutti gli elementi utili per l'accertamento dello stato di proprietà e degli aggravi.

3. Per l'esatta individuazione dell'immobile sono richiesti i dati catastali e la sua rappresentazione grafica.

Art. 25.

Commissario del completamento

1. Nella procedura da avviare per il completamento del libro fondiario, il coordinatore dell'ufficio tavolare esercita le funzioni di commissario.


Art. 26.

Avvio del procedimento di completamento

1. Il commissario accerta preliminarmente se il bene, oggetto della procedura, risulta iscritto in un libro fondiario posto fuori uso. In questo caso pone a base delle successive operazioni lo stato tavolare risultante da quel libro fondiario.

2. Non risultando il bene iscritto in alcun libro fondiario, gli accertamenti devono riguardare:

- a) la consistenza dell'immobile;
- b) il diritto di proprietà e le limitazioni alla capacità e al potere di disposizione del proprietario;
- c) gli altri diritti per i quali è consentita l'iscrizione;
- d) gli atti e i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione.



3. Il commissario richiede all'Agenzia del Demanio, all'Amministrazione regionale, a quelle provinciale e comunale competenti per territorio, nonché al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, un'attestazione che nulla osta all'iscrizione richiesta.

4. Ultimati gli accertamenti, il commissario predispone, per ogni immobile, il progetto di partita tavolare.

Art. 27.

Conclusione del procedimento di completamento

1. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

2. Il commissario fissa il giorno a partire dal quale si può prendere visione degli atti di cui al comma 1 e lo rende noto mediante avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare e del Comune interessato.

3. L'avviso deve pure contenere l'indicazione:

- a) della sede dove sono depositati gli atti;
- b) della possibilità di proporre osservazioni scritte al commissario contro le risultanze degli atti;
- c) del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, entro il quale devono essere proposte le osservazioni.

4. Il commissario convoca le parti interessate per l'esame delle osservazioni. Nel caso esse risultino fondate, effettua le opportune rettifiche al progetto della partita tavolare.

Art. 28.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei punti da 4 a 6 dell'ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, Bollettino delle ordinanze del Ministero della giustizia n. 4, concernente le procedure da seguire nel completamento dei nuovi libri fondiari con l'iscrizione di beni immobili che non sono ancora iscritti in alcun libro fondiario.

Capo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

Regolamenti

1. Con regolamenti di esecuzione sono disciplinati:

- a) la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica;
- b) il rilascio di estratti e certificazioni;
- c) la fruizione dei servizi tavolari al pubblico;
- d) l'accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario;
- e) l'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale;
- f) la presentazione della domanda tavolare telematica;
- g) l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro.

Art. 30.

Norme transitorie

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 29 continuano a trovare applicazione i regolamenti emanati ai sensi delle leggi regionali di cui all'art. 31.

2. Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'art. 31 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

Art. 31.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 30 novembre 1972, n. 56 (Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari);
- b) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 (Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio);
- c) la legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Ristrutturazione e potenziamento delle attività del libro fondiario);
- d) la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati);
- e) l'art. 114 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
- f) l'art. 21 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale);
- g) il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
- h) i commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

Art. 32.

Testo notiziale

1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 (Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul *Bollettino ufficiale* della Regione), è riportata una tabella di corrispondenza fra le disposizioni di cui al presente testo unico e quelle contenute nelle leggi regionali abrogate dall'art. 31 e quivi riprodotte, in tutto o in parte.

Art. 33.

Norme finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 16, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.91 e nel capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 20 e 23 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 agosto 2010

p. Il Presidente
Il vice Presidente CIRIANI

(Omissis).

10R1455



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2010, n. 0166/Pres.

LR 19/2000, art. 4. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2010)

(Omissia)

10R1400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2010, n. 0168/Pres.

LR 21/2007 art. 52-ter. Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 28 luglio 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 52-ter della legge regionale n. 21/2007, il quale dispone al comma 1 che il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti dei funzionari delegati è esercitato a campione secondo le previsioni contenute in un regolamento, ed al comma 3 che detto campione è pari al trenta per cento dei rendiconti per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze, previste all'art. 52, ai commi 1 e 2, della legge regionale n. 21/2007;

Considerato che l'art. 52-ter, al comma 4, individua i criteri e le modalità per la scelta del campione, le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo e la disciplina in ordine alla custodia dei rendiconti esclusi dal controllo;

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;

Visto il «Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'art. 52-ter della legge regionale n. 21/2007», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale le giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1367 di data a luglio 2010 di approvazione del «Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'art. 52-ter della legge regionale n. 21/2007»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'art. 52-ter della legge regionale n. 21/2007», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52-ter della legge regionale n. 21/2007.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52-ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), disciplina il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, ed in particolare:

a) individua i criteri per la scelta del campione da sottoporre al controllo di cui all'art. 52-ter, comma 1, che privilegiano le situazioni di possibile criticità;

b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;

c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;

d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.

Art. 2.

Criteri e modalità per la scelta del campione dei rendiconti da sottoporre al controllo

1. L'universo di rilevazione del campione è costituito dall'insieme di tutti i rendiconti dei funzionari delegati, resi sia per capitolo che per ordine di accreditamento, riferiti al semestre in esame.

2. Il numero dei rendiconti da controllare è pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle scadenze previste dall'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21/2007.

3. La scelta del campione di rendiconti da sottoporre a controllo è effettuata mediante procedura casuale, secondo le modalità previste al comma 4. Al fine della rappresentatività dei rendiconti di cui al comma 1, il campione deve rispettare la proporzione dei rendiconti resi sui capitoli di spese correnti e quelli resi su capitoli di spese d'investimento.

4. La scelta del campione è effettuata secondo uno o più dei seguenti criteri:

a) rendiconti resi da funzionari delegati di nuova nomina o da funzionari delegati succedutisi nel corso del semestre in esame;

b) rendiconti resi da funzionari delegati che nel semestre precedente a quello in esame, sono stati oggetto di rilievo dell'organo di controllo o a cui sono state contestate irregolarità nel corso di verifiche di cassa da ultimo effettuate;

c) rendiconti resi da funzionari delegati che nel semestre precedente a quello in esame, hanno presentato la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, successivamente alle scadenze dei termini previsti dall'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21/2007;

d) rendiconti su capitoli di spesa per partite di giro;

e) rendiconti che non rientrano nei criteri previsti nelle lettere da a) a d).

Art. 3.

Programma di controllo

1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei rendiconti, il ragioniere generale redige il programma di controllo semestrale con cui sono individuati i rendiconti da assoggettare al controllo, nel quale sono indicati:

a) i criteri di scelta adottati fra quelli disciplinati all'art. 2, comma 4;

b) i rendiconti da assoggettare a controllo indicando per ciascuno di essi il funzionario delegato e il capitolo di spesa o l'ordine di accreditamento.

2. Il programma di controllo è redatto con due decreti del ragioniere generale, aventi ad oggetto i rendiconti che fanno capo rispettivamente alle competenze di controllo del servizio ispettivo e riscontri



contabili, controllo atti del personale e adempimenti fiscali di Trieste e del servizio distaccato di ragioneria di Udine, entrambi della direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

3. I decreti di cui al comma 2 sono trasmessi alle sezioni di controllo della Corte dei conti con sede a Trieste e Udine.

4. Ai funzionari delegati, i cui rendiconti sono assoggettati al controllo, ne viene data comunicazione mediante trasmissione dei decreti di cui al comma 2 da parte del competente servizio di controllo.

Art. 4.

Adempimenti dei funzionari delegati

1. I funzionari delegati presentano, entro le scadenze previste dall'art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21/2007, il rendiconto composto dalla seguente documentazione:

a) il modello meccanografico 27/rag. che comprende:

1) il frontespizio, che riporta l'importo accreditato, l'importo pagato e le somme prelevate per contanti;

2) il quadro A, che contiene l'elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti;

3) il quadro B, che contiene l'elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti;

4) il quadro C, che contiene l'elenco delle copie delle distinte degli ordinativi estinti;

b) l'elenco analitico degli ordinativi estinti, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge regionale n. 21/2007 e dei buoni di prelevamento, attestanti l'avvenuto pagamento;

c) la documentazione giustificativa delle spese effettuate.

Art. 5.

Rendiconti non inclusi nel programma

1. La direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie provvede al discarico, nelle situazioni contabili informatiche, sia dei rendiconti esaminati, sia di quelli esclusi dal programma di controllo.

2. Sul modello 27/rag., di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo viene apposta, a cura della direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, la seguente dicitura «Non controllati in applicazione dell'art. 52-ter, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21».

3. I rendiconti non compresi nel programma di controllo semestrale sono comunque soggetti a controllo ove risultino nei programmi di controllo di volta in volta definiti dalla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dell'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche e integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti).

Art. 6.

Modalità di conservazione

1. Tutti i rendiconti di spesa, sia quelli controllati che quelli esclusi dal programma di controllo, sono conservati dalla direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: TONDO

10R1387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2010, n. 0178/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 agosto 2010)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008 (Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985 (Rece 1698/2005. programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione autonoma FVG. Approvazione della commissione europea. Presa d'atto), con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;


Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della versione 2 del PSR;

Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con decisione n. c(2009) 10346 del 17 dicembre 2009 recepita con deliberazione di giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2009;

Preso atto che il programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il proprio decreto di data 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» di seguito regolamento generale del PSR;

Visto il proprio decreto di data 18 marzo 2008, n. 084/Pres. (Modifiche al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008) che ha adeguato il predetto regolamento alle decisioni del comitato di sorveglianza del programma di sviluppo rurale 2007-2013;



Visto il proprio decreto di data 7 ottobre 2009, n. 0276/Pres. (Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.) con cui sono state, in particolare, ridefinite le competenze dell'Autorità di gestione e degli uffici attuatori nonché i rapporti di correlazione e integrazione esistenti tra i progetti integrati e le domande individuali di finanziamento;

Visto il proprio decreto di data 29 gennaio 2010, n. 019/Pres. (Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.) con cui in particolare è stato previsto che, mediante deliberazione della giunta regionale, siano individuati i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti per violazione degli impegni in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008 (Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sono state abrogate le parti dell'allegato D in cui sono individuati i suddetti casi di riduzione, esclusione e decadenza relativi alla misura 214 «Pagamenti agro ambientali», in quanto oggetto di una prossima apposita deliberazione della giunta regionale;

Ritenuto di modificare ulteriormente il vigente «Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative per l'erogazione e la liquidazione degli aiuti della misura 213;

Ritenuto in particolare di abrogare la parola 213 dall'art. 2, comma 3, del regolamento generale del PSR in modo da consentire che l'adozione di bandi sulla stessa misura possa avvenire in tempi più brevi;

Ritenuto di modificare e sostituire l'allegato C del regolamento generale del PSR eliminando per la misura 213 l'accesso singolo con regolamento specifico e prevedendo l'accesso singolo;

Ritenuto pertanto di introdurre nell'allegato D del regolamento generale del PSR una specifica scheda per la misura 213;

Vista la deliberazione di giunta regionale di data 8 luglio 2010 n. 1354 (Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 054);

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con proprio decreto di data 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», emanato con proprio decreto di data 27 agosto 2007, n. 0277 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni in premessa il «Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis)

10R1374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2010, n. 0180/Pres.

LR 17/2009, articolo 6, comma 3. Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 agosto 2010)

IL PRESIDENTE

Premesso che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 lo Stato ha previsto il trasferimento alla Regione dei beni appartenenti al demanio idrico e delle relative funzioni amministrative in materia di risorse idriche e difesa del suolo, con particolare riferimento al rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni in parola, una volta acquisiti al demanio idrico regionale secondo la procedura di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 recante norme in materia di disciplina delle concessioni e trasferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale;

Visto l'art. 6, comma 3 che espressamente prevede che con regolamento regionale siano disciplinati i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, nonché la durata, le finalità e le condizioni per il loro utilizzo;

Preso atto che la medesima norma stabilisce altresì che con il citato regolamento vengano in particolare individuati i termini per la realizzazione delle opere oggetto di concessione, l'ammontare del canone, l'entità delle garanzie finanziarie, i casi di revoca della concessione e gli obblighi del concessionario alla sua scadenza;

Accertato che il regolamento in parola, unitamente ai dettami di tipo procedurale disciplinati dalla legge regionale n. 17/2009, consentirà all'utenza di individuare concretamente i contenuti dell'atto di concessione e gli obblighi ed i diritti dallo stesso derivanti;

Ritenuto opportuno disciplinare in maniera puntuale e precisa i contenuti dell'atto di concessione, al fine di consentire la corretta applicazione della normativa citata, mantenendo, nel rispetto della stessa, limitati e definiti elementi di flessibilità giustificati dalle diverse possibilità di utilizzo dei beni del demanio idrico regionale;

Preso atto dell'avvenuta diramazione in data 24 novembre 2009 del regolamento in questione; Vista la deliberazione n. 133 di data 23 gennaio 2010 con la quale la giunta regionale ha approvato in via preliminare il testo del regolamento di cui trattasi, dando mandato all'assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali di interessare l'assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza per l'acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

Visto il verbale n. 5/2010 di data 10 marzo 2010 con cui il consiglio delle autonomie locali, nell'esprimere all'unanimità parere favorevole ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 in ordine al regolamento approvato in via preliminare dalla giunta regionale con deliberazione n. 133 di data 23 gennaio 2009, ha proposto di includere, tra i soggetti realizzatori di opere di pubblica utilità a favore dei quali la durata massima delle concessioni viene fissata dal comma 1, lettera a) dell'art. 2 in anni 30, anche le A.A.T.O. (Autorità d'ambito territoriale ottimale);

Vista la deliberazione n. 1449 di data 21 luglio 2010 con la quale la giunta regionale, nell'accogliere la proposta del consiglio delle autonomie locali includendo tra i soggetti indicati dal comma 1, lettera a) dell'art. 2 del regolamento anche le A.A.T.O. (Autorità d'ambito territoriale ottimale), ha approvato in via definitiva il testo del regolamento di cui trattasi;

Visto il testo del «Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 allegato al presente decreto, del quale lo stesso costituisce parte integrante;

Richiamato lo statuto della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 17;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.

Art. 1.

Criteri generali

Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale avviene nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 17/2009, il presente regolamento disciplina il rilascio di concessioni di beni intestati al demanio idrico regionale o di beni consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

3. Le domande di concessione di beni del demanio idrico regionale, redatte secondo l'apposito modello scaricabile nel sito informatico dell'amministrazione regionale, devono essere presentate, con la relativa documentazione, alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico della Regione.

4. L'atto di concessione può prevedere, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento, limiti e prescrizioni per specifici utilizzi di beni del demanio idrico regionale.

5. La mancata accettazione dei contenuti dell'atto di concessione entro i termini indicati dall'amministrazione regionale comporta l'archiviazione della domanda di concessione e la conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Art. 2.

Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni di beni del demanio idrico regionale avviene per il periodo di tempo richiesto dal concessionario e comunque entro i limiti massimi di durata di seguito indicati:

a) concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere di pubblica utilità rilasciate a favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane, consorzi di bonifica e A.A.T.O. (Autorità d'ambito territoriale ottimale): fino ad anni 30;

b) concessioni per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o ricreativi rilasciate a favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane e consorzi di bonifica: fino ad anni 20;

c) concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, ecc., rilasciate a favore di soggetti privati: fino ad anni 30;

d) concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere a fini esclusivamente privati: fino ad anni 15;

e) concessioni per l'utilizzo a fini esclusivamente privati senza la realizzazione di opere: fino ad anni 10;

f) concessioni per l'utilizzo a fini agricoli in genere o a fini ittio-genici: fino ad anni 15;

g) concessioni per l'utilizzo a fini di arboricoltura da legno: fino ad anni 30;

h) concessioni per l'utilizzo a fini di deposito materiale: fino ad anni 10;

i) concessioni per l'utilizzo a fini produttivi, commerciali, industriali, turistico-ricreativi e nautica da diporto: fino ad anni 30.

Art. 3.

Canone di concessione

1. Il canone di concessione ed i relativi aggiornamenti sono determinati su base annua con regolamento adottato ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 17/2009.

2. La prima annualità del canone di concessione deve essere corrisposta in via anticipata prima del rilascio dell'atto di concessione.

3. Le annualità del canone di concessione successive alla prima devono essere corrisposte entro sei mesi dalla richiesta di pagamento da parte degli uffici regionali, pena l'applicazione dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi degli interessi legali, fatti salvi i casi in cui l'impossibilità del pagamento derivi da cause di forza maggiore non imputabili al concessionario.

4. La rinuncia alla concessione o l'impossibilità di utilizzare il bene del demanio idrico regionale non dà comunque diritto al rimborso del canone annuale di concessione anticipatamente versato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il canone di concessione può essere rideterminato per cause naturali o per sopravvenuti motivi di forza maggiore non imputabili al concessionario che limitino, anche parzialmente, l'utilizzo del bene del demanio idrico regionale.

Art. 4.

Garanzie finanziarie

1. Il concessionario è tenuto a prestare, prima del rilascio dell'atto di concessione, idonea cauzione nelle forme di legge su cui l'amministrazione regionale potrà rivalersi, rimanendo il concessionario obbligato al reintegro della cauzione prestata in caso di intervenuto incameramento della stessa da parte dell'amministrazione regionale.

2. Per le concessioni di durata fino ad anni 15 la cauzione da prestare è pari ad un'annualità del canone di concessione e per le concessioni di durata superiore la stessa è pari a due annualità del canone di concessione.


Art. 5.

Obblighi e responsabilità del concessionario

1. L'utilizzo del bene del demanio idrico regionale deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione e comunque di tutte le norme vigenti in materia urbanistica, di polizia idraulica e di tutela paesaggistico-ambientale.

2. In caso di concessioni che implicano la realizzazione di opere, il concessionario deve acquisire in via preventiva tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, rimanendo responsabile per tutta la durata della concessione di tutti gli interventi ordinari e straordinari che si rendessero necessari per il mantenimento delle opere realizzate.

3. In caso di concessioni che implicano la realizzazione di opere, il concessionario deve ultimare le stesse entro il termine indicato nell'atto di concessione dall'amministrazione regionale, che sarà determinato in funzione della tipologia delle opere da eseguire.



4. Il concessionario deve lasciare libero accesso al bene del demanio idrico regionale al personale regionale per gli adempimenti dei propri compiti istituzionali.

5. Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 17/2009, in caso di rinuncia al rinnovo alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o di revoca della concessione previsti dall'art. 3, il concessionario deve rimuovere le opere realizzate sul bene del demanio idrico regionale e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi entro i termini indicati dall'amministrazione regionale, che può comunque decidere di acquisire a titolo gratuito le opere al demanio regionale.

Art. 6.

Divieti

1. Il bene del demanio idrico regionale non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali viene concesso, così come espressamente indicate nell'atto di concessione.

2. Il bene del demanio idrico regionale concesso in uso non può essere sub concesso a terzi.

Art. 7.

Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali relativi alla concessione sono interamente a carico del concessionario, che deve altresì provvedere alla registrazione dell'atto di concessione presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Art. 8.

Decadenza e revoca

1. Con decreto del direttore centrale competente a gestire il demanio idrico regionale, è dichiarata la decadenza della concessione in caso di:

- a) violazione degli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2;
- b) violazione degli obblighi di cui all'art. 5, comma 3, fatti salvi i casi in cui l'impossibilità di ultimare le opere entro il termine indicato derivi da cause di forza maggiore non imputabili al concessionario;
- c) violazione dei divieti di cui all'art. 6;
- d) mancato pagamento di due annualità consecutive del canone di concessione;
- e) mancata registrazione fiscale dell'atto di concessione entro un anno dalla data di rilascio.

2. Con decreto del direttore centrale competente a gestire il demanio idrico regionale, la concessione può essere motivatamente revocata dall'amministrazione regionale, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna:

- a) qualora la stessa risultasse di pregiudizio agli interessi idraulici;
- b) per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 9.

Rinnovo della concessione

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2009, è escluso il rinnovo tacito delle concessioni.

Art. 10.

Subentro nella concessione

1. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo, non è ammesso il subentro di terzi nell'atto di concessione.

2. In caso di morte o di rinuncia del concessionario il coniuge o i figli hanno la facoltà di subentrare nell'atto di concessione. La facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione regionale.

3. Qualora la concessione sia rilasciata a più soggetti, la facoltà del coniuge o dei figli di subentrare al concessionario in caso di morte o di rinuncia è subordinata all'assenso degli altri concessionari. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell'amministrazione regionale, il silenzio dei concessionari si considera assenso al subentro.

4. È ammesso il subentro nell'atto di concessione per il mantenimento e l'utilizzo di opere realizzate su beni del demanio idrico regionale a favore del nuovo utilizzatore, in caso di alienazione di beni a servizio dei quali erano state realizzate le opere oggetto di concessione, fermo restando l'obbligo per il nuovo utilizzatore di prestare la cauzione prevista dall'art. 4 prima del rilascio dell'atto di subentro.

5. È ammesso il subentro nell'atto di concessione per il mantenimento e l'utilizzo di opere realizzate su beni del demanio idrico regionale da parte di società o enti pubblici e privati operanti nei settori della produzione, importazione o esportazione di fonti energetiche, dell'erogazione di pubblici servizi e delle infrastrutture di comunicazione, a favore del nuovo soggetto proprietario o gestore.

6. In caso di espressa rinuncia del concessionario, è ammesso il subentro nell'atto di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale navigabile a fini esclusivamente privati di ormeggio di unità da diporto, fermo restando l'obbligo per il nuovo utilizzatore di prestare la cauzione prevista dall'art. 4 prima del rilascio dell'atto di subentro.

Visto, il Presidente: TONDO

10R1375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2010, n. **0182/Pres.**

LR 13/1998, art. 127. Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle Province, dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli delle assegnazioni di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2010)

(Omissis).

10R1388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2010, n. **0183/Pres.**

LR 10/1997. Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali in attuazione della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2010)

(Omissis).

10R1389



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2010, n. 0186/Pres.

LR 6/2006, art. 39, comma 2. Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2010 al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2010)

(Omissis).

10R1390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2010, n. 0193/Pres.

LR 2/2002. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2» emanato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 127.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2010)

(Omissis).

10R1391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2010, n. 0194/Pres.

LR 9/2009. Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli Enti locali per il sostegno di progetti che prevedono l'utilizzo di volontari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e comma 6, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2010)

(Omissis).

10R1392

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2010, n. 39.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 14 luglio 2010)

(Omissis).

10R1514

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2010, n. 40.

Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012. Assestamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 14 luglio 2010)

(Omissis).

10R1515

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2010, n. 41.

Ulteriore intervento di solidarietà per Viareggio colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 23 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Ulteriore contributo straordinario di solidarietà

1. Il Consiglio regionale della Toscana eroga la somma di euro 100.000,00 quale ulteriore contributo straordinario di solidarietà, rispetto a quello stabilito con legge regionale 30 luglio 2009, n. 43 (Intervento di solidarietà per Viareggio colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009), a favore della comunità di Viareggio, colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009.

2. La somma di cui al comma 1, è utilizzata per le medesime finalità e con le medesime modalità di impiego di cui alla legge regionale 43/2009.



Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00, si fa fronte mediante gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 134 «Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti» del bilancio regionale per l'esercizio 2010.

2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l'esercizio 2010.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 luglio 2010

ROSSI

10R1516

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 4 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

laseguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 38/2000

1. L'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l'intera durata dell'incarico, le disposizioni di cui alla legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti) e della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali). Si applicano altresì le

disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 luglio 2010

ROSSI

10R1517

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 43.

Modifica alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina regionale dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 4 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

laseguente legge:

(Omissis).

Art. 1.


Inserimento dell'art. 84-bis nella legge regionale 62/2007

1. Dopo l'art. 84 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto), è inserito il seguente:

«Art. 84-bis

Sospensione dei termini

1. Dal 1° novembre 2010, il decorso dei termini di cui all'art. 26, comma 1, e all'art. 33, comma 1, è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.».



La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 luglio 2010

ROSSI

10R1518

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2010, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 4 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale 3/2009*

1. alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: «e presidente del Consiglio» sono abrogate.

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3/2009, è sostituita dalla seguente:

«*b*) presidente e vicepresidente del Consiglio, componente della Giunta: 15 per cento.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. Gli effetti della presente legge decorrono, retroattivamente, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 giugno 2010, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2010

ROSSI

10R1519

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2010, n. 46.

Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 9 agosto 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n*) e *z*), dello Statuto;


Visto l'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *c*);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);



Considerato quanto segue:

1) Risulta necessario procedere a disciplinare il patto di stabilità territoriale, come previsto dall'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, allo scopo di spostare il parametro di valutazione formale dagli obiettivi dei singoli enti al risultato complessivo territoriale derivante dall'aggregazione di essi, in modo da ottimizzare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale;

2) I risultati dei singoli enti ad oggi sono stati mediamente migliori rispetto a quelli assegnati, portando ad ottenere un margine positivo ed assicurando che la capacità di spesa delle amministrazioni produce effetti positivi sull'intero sistema dell'economia toscana;

3) Ai fini di una maggiore tenuta del patto di stabilità territoriale, occorre prevedere una premialità aggiuntiva per gli enti che abbiano accettato nell'esercizio precedente un obiettivo migliorativo ed a tale scopo occorre modificare l'art. 8-bis della legge regionale n. 31/2005;

APPROVA LA PRESENTE LEGGE:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il patto di stabilità degli enti locali ai sensi dell'art. 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità ai sensi della normativa vigente.

3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente legge a decorrere dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 2.

Definizione dell'obiettivo aggregato

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ed all'art. 7-quater, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, provvede ad adattare per gli enti locali le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

2. Il patto territoriale definisce l'obiettivo aggregato dei comuni e l'obiettivo aggregato delle province, quale risultante dalla somma degli obiettivi dei singoli enti comunicati alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Gli obiettivi aggregati sono approvati annualmente con deliberazione della Giunta regionale e sono comunicati dalla Regione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in applicazione dell'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

Art. 3.

Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ridefinisce gli obiettivi dei singoli enti locali.

2. Al fine di garantire contestualmente il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli enti locali ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi dei singoli enti, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'art. 77-bis, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, possono essere modificati in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati. A tale fine gli enti trasmettono le richieste di modifica tramite procedura informatica secondo le modalità definite con deliberazione dalla Giunta regionale.

3. Le richieste di cui al comma 2, sono valutate secondo i seguenti criteri:

a) non sono autorizzate le richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente;

b) saranno considerate in via prioritaria le richieste di peggioramento del saldo obiettivo relative a:

interventi in attuazione di piani e programmi regionali;

smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;

interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista l'esclusione ai sensi della normativa statale vigente.

4. La Giunta regionale, preliminarmente all'adozione della deliberazione di cui al comma 1 e nelle ipotesi in cui si evidenzia la sussistenza di condizioni tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi aggregati, anche a seguito di assegnazione di nuove funzioni o riattribuzione di funzioni per effetto di estinzione di enti, promuove un'intesa in sede di concertazione istituzionale con gli enti locali, finalizzata alla rimodulazione dei singoli obiettivi, tenuto conto dei criteri stabiliti al comma 3.

5. La Regione provvede a comunicare gli obiettivi rideterminati al Ministero dell'economia e delle finanze entro sette giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1.

6. Le province ed i comuni adeguano la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati.

Art. 4.

Interventi regionali compensativi

1. Al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione può effettuare interventi compensativi in relazione al singolo esercizio tramite cessione di quote del proprio obiettivo programmatico, procedendo contestualmente alla rideterminazione dello stesso.

Art. 5.

Incentivi e sanzioni

1. Agli enti locali il cui obiettivo è modificato in senso migliorativo ai sensi dell'art. 3, è riconosciuta, a valere sugli obiettivi del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi, una modifica peggiorativa dell'obiettivo stesso, commisurata alla quota di patto ceduta, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

2. La Regione può riconoscere in favore degli enti locali di cui al comma 1, un maggiore punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici.

3. La Regione può altresì individuare ulteriori strumenti di incentivazione.



4. Agli enti il cui obiettivo è modificato in senso peggiorativo, ai sensi dell'art. 3, la Regione richiede, per gli anni successivi, una modifica migliorativa, fermo restando per ciascun anno l'obiettivo complessivo a livello regionale.

5. Restano ferme le sanzioni e le premialità previste dalla normativa statale.

Art. 6.

Monitoraggio

1. Fermi restando gli adempimenti relativi al monitoraggio previsti dalla normativa statale, la Giunta regionale può definire termini, modalità e contenuti per l'invio di ulteriori comunicazioni.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 31
(NORME GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI)

Art. 7.

Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale n. 31/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8-bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:

«1-bis. La quota di cui al comma 1, è elevata al 60 per cento nel caso in cui il comune abbia accettato nell'esercizio precedente un obiettivo migliorativo ai fini del patto di stabilità territoriale, a valere sulle entrate derivanti dall'azione di accertamento nell'anno successivo».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Disposizioni di prima applicazione

1. Per l'anno 2010, in sede di prima applicazione, gli enti locali possono trasmettere le richieste di modifica di cui all'art. 3, comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2010

La vicepresidente: TARGETTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2010.

(*Omissis*).

10R1520

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2010, n. 47.

Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 9 agosto 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 47 (Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica);

Vista la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8 (Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica);

Considerato quanto segue:

1) Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione del territorio, si intende procedere alla predisposizione di un testo unico di riordino generale della materia relativa alla difesa del suolo, nell'ambito del quale provvedere anche alla rivisitazione della disciplina dei consorzi di bonifica, che ne sono parte integrante, anche secondo gli indirizzi dell'intesa Stato-regioni del settembre 2008;

2) Nelle more dell'approvazione del testo unico di cui al precedente capoverso, occorre dettare una disciplina transitoria per i consorzi di bonifica regionali, che garantisca nel contempo:

a) il funzionamento dei consorzi, che costituiscono soggetto essenziale nella gestione del territorio, con particolare riferimento alla difesa dal rischio idraulico ed idrogeologico;


b) il risparmio e la razionalizzazione della spesa, bloccando l'effettuazione di procedure elettorali per l'elezione di organi che saranno oggetto, a breve, di una nuova disciplina;

3) Si pone pertanto la necessità di bloccare le procedure elettorali che alcuni consorzi, prossimi alla scadenza, hanno già avviato al fine di consentire l'insediamento dei propri organi non oltre il 1° ottobre 2010, come previsto dalla legge regionale n. 8/2010;

4) Occorre altresì bloccare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di tutti quei consorzi che saranno in scadenza fino all'approvazione del testo unico di riordino e comunque fino al 31 dicembre 2011;

5) Al fine di garantire la gestione amministrativa e programmatica e la prestazione dei servizi, è stata individuata la soluzione di sostituire gli organi di governo scaduti, attribuendo ai rispettivi presidenti uscenti le funzioni di commissario straordinario;

6) Per i consorzi che sono retti da una commissione provvisoria di amministrazione e da un commissario straordinario ai sensi degli articoli 52 e 30 della legge regionale n. 34/1994, la legge prevede disposizioni che tengono conto della loro specificità.



APPROVA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge detta la disciplina transitoria degli organi dei consorzi di bonifica, da applicare nelle more dell'approvazione della riforma organica degli stessi nell'ambito del testo unico in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Art. 2.

Disposizioni sugli organi dei consorzi di bonifica regionali

1. Nelle more dell'approvazione del testo unico di cui all'art. 1, salvo quanto previsto al comma 2, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza entro il 31 dicembre 2011 cessano alla data della scadenza e non sono rinnovati.

2. I collegi dei revisori dei conti in carica nei consorzi di bonifica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'approvazione della legge di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

3. Salvo quanto previsto all'art. 3, le funzioni degli organi cessati dei consorzi di bonifica sono svolte dal presidente del consorzio di bonifica uscente in qualità di commissario straordinario.

Art. 3.

Disposizioni relative ai consorzi di bonifica Padule di Fucecchio, Toscana centrale e Val di Chiana Aretina

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalle loro funzioni:

- a) il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa del consorzio di bonifica Padule di Fucecchio;
- b) la consulta del Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana centrale;
- c) la commissione provvisoria del Consorzio di bonifica Val di Chiana Aretina.

2. All'amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, in qualità di commissario straordinario, provvede:

- a) per il Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio, il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) per il Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana centrale, il commissario straordinario nominato dalla provincia ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);
- c) per il Consorzio di bonifica Val di Chiana Aretina, il presidente della commissione provvisoria nominato dalla provincia ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 34/1994.

Art. 4.

Compiti e funzioni del commissario straordinario

1. I commissari straordinari di cui agli articoli 2 e 3, esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione che in base alla legislazione vigente sono di competenza del presidente del consorzio di bonifica, del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa.

2. I commissari straordinari adottano gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio. In tali casi dell'adozione dell'atto è data comunicazione preventiva alla provincia competente.

3. Restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 34/1994 relative al controllo della provincia sugli atti dei consorzi.

4. Le funzioni e attività poste in essere dal commissario straordinario nonché i rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio.

5. In caso di cessazione del commissario la provincia competente ai sensi della legge regionale n. 34/1994 provvede a nominare un nuovo commissario.

Art. 5.

Indennità

1. Ai commissari straordinari di cui agli articoli 2 e 3, è attribuita un'eventuale indennità di funzione omnicomprensiva stabilita con atto successivo della Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni nazionali in materia e comunque non superiore al trattamento economico spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

2. L'indennità di cui al comma 1, è a carico del consorzio di bonifica.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti:

- a) legge regionale 5 agosto 2009, n. 47 (Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica);
- b) legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8 (Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2010

La vicepresidente: TARGETTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2010.

(Omissis).

10R1521



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 agosto 2010, n. 45/R.

Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 9 agosto 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale del 29 luglio 2009, n. 42/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 6 «Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate») della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 27 maggio 2010;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 31 maggio 2010, n. 564;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 23 giugno 2010;

Visto l'ulteriore parere della Direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2010, n. 694.

Considerato quanto segue:

1) l'esperienza acquisita durante il primo anno di funzionamento del fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate, rende necessario apportare alcune modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 luglio 2009, n. 42/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 6 «Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate») della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009) al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;

2) le limitazioni numeriche previste per ciascun tipo di intervento finanziabile limitano la possibilità di utilizzare interamente le risorse disponibili sul fondo; con l'abrogazione di tali limitazioni numeriche il numero degli interventi finanziabili per ciascuna annualità, viene determinato alla luce delle risorse disponibili sul fondo;

3) la possibilità di presentare ogni anno solare una sola domanda di intervento limita eccessivamente le possibilità dei potenziali beneficiari e rischia di sottrarre all'esame della Commissione interventi di valore artistico e culturale; conseguentemente, senza che questo aggravi eccessivamente i lavori della Commissione, è opportuno consentire ai potenziali beneficiari di presentare, per ogni anno solare, una domanda per ciascuna categoria di intervento;

4) di accogliere la raccomandazione fornita nel parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

SI APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del D.P.G.R. n. 42/R/2009

1. Il comma 4 dell'art. 4 del D.P.G.R. n. 42/R/2009 è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'art. 5 del D.P.G.R. n. 42/R/2009

1. Il comma 5 dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 42/R/2009 è abrogato.

Art. 3.

Modifica all'art. 6 del D.P.G.R. n. 42/R/2009

1. Il comma 6 dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 42/R/2009 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 7 del D.P.G.R. n. 42/R/2009

1. Il comma 5 dell'art. 7 del D.P.G.R. n. 42/R/2009 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 del D.P.G.R. n. 42/R/2009

1. Al comma 2 dopo le parole «durante tutto l'anno» sono inserite le seguenti «anche in via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)».

2. Il comma 5 dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 42/R/2009 è sostituito dal seguente: «Nel corso di un anno solare, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, uno stesso soggetto può presentare domanda per un massimo di due tipologie di intervento».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2010

ROSSI

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 42/R «Regolamento di attuazione dell'art. 6 «Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate» della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009)», pubblicato nel B.U. del 3 agosto 2009, n. 28, parte prima, coordinato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2010, n. 45/R.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti», al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2009, n. 42/ R «Regolamento di attuazione dell'art. 6 "Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate" della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), con il quale è stato istituito il fondo per la produzione di lungometraggi cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate, definisce le modalità di valutazione degli interventi e di gestione del fondo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per lungometraggio si intende il film di durata superiore a settantacinque minuti;

b) per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a settantacinque minuti;

c) per opere audiovisive assimilate si intendono le opere realizzate per la televisione aventi le caratteristiche dello sceneggiato, del film televisivo o della fiction;

d) per opera prima si intende la prima opera realizzata da un determinato regista;

e) per opera seconda si intende qualsiasi opera realizzata da un regista non più esordiente che abbia già visto prodotta la propria opera prima;

f) per costo di produzione si intende il costo di produzione fino alla realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti e del compenso per la produzione;

g) per coproduzione si intende la partecipazione ai costi di produzione;

h) per diritti di utilizzazione economica si intendono i diritti come indicati nell'art. 5, comma 10 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 aprile 2007.

Art. 3.

Tipologia di interventi attivabili

1. Le domande aventi ad oggetto sceneggiature, opere prime e documentari vengono finanziate tramite l'erogazione di un contributo in conto capitale, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore de minimis.

2. Le domande aventi ad oggetto opere seconde e opere audiovisive assimilate vengono attivate tramite la sottoscrizione di contratti di acquisto di diritti su una quota della proprietà dell'opera o di preacquisto di singoli diritti di utilizzazione o di quota di essi. Nei contratti vengono specificate le modalità di erogazione e di partecipazione della Regione ai ricavi. L'erogazione per le opere seconde è subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria in favore della Regione Toscana rilasciata dai soggetti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a garanzia della realizzazione delle produzioni attivate.

Art. 4.

Sceneggiature

1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto una sceneggiatura originale ed inedita e deve essere presentata da un autore esordiente cittadino comunitario.

2. La sceneggiatura deve trattare temi che valorizzino l'identità regionale con riferimento al patrimonio storicoculturale, paesaggistico-ambientale, socioeconomico, letterario o antropologico della Toscana.

3. Il contributo massimo finanziabile per sceneggiatura è pari a 15.000,00 euro.

4. (Abrogato) (1).

Art. 5.

Produzione di opere prime

1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto un'opera prima che tratti temi che valorizzino l'identità regionale, con riferimento al patrimonio storicoculturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana e le cui riprese siano da effettuarsi per almeno il 50 per cento degli esterni in Toscana.

2. La domanda deve essere presentata da una piccola o media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000,00 euro.

3. Il contributo per le opere prime non può essere superiore al 50 per cento del costo di produzione e comunque non può superare i 200.000,00 euro per opera.

4. L'impresa beneficiaria del contributo deve impegnarsi a spendere in Toscana una somma non inferiore al 100 per cento del contributo ricevuto.

5. (Abrogato) (2).

Art. 6

Produzione di opere seconde cinematografiche ed audiovisive assimilate

1. La domanda di sostegno deve avere ad oggetto un'opera seconda cinematografica o audiovisiva assimilata che tratti temi che valorizzino l'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana e le cui riprese siano da effettuarsi per almeno il 50 per cento degli esterni in Toscana.


2. La domanda deve essere presentata da una piccola o media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000,00 euro.

3. Il produttore deve aver già prodotto, direttamente o tramite i propri soci o attraverso il prescelto produttore esecutivo, almeno due altri film lungometraggi già distribuiti in Italia negli ultimi cinque anni.

4. L'intervento di sostegno, di cui all'art. 3, comma 2, per le opere seconde può coprire fino al 10 per cento del costo di produzione e comunque non può superare i 450.000,00 euro ad opera.

5. L'impresa beneficiaria deve impegnarsi a spendere in Toscana una somma non inferiore al 150 per cento dell'intervento della Regione.

6. (Abrogato) (3).



7. L'intervento della Regione in opere audiovisive assimilate è solo eventuale e per esso può essere derogato quanto previsto ai commi 4 e 5.

Art. 7.
Documentari

1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto un documentario che tratti temi legati alla storia, al paesaggio e/o alle tradizioni ed all'attualità della Toscana.

2. La domanda deve essere presentata da una piccola media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 10.000,00 euro.

3. Il produttore deve dimostrare di avere esperienza nel settore della produzione, maturata in via diretta o tramite i propri soci, ed essere in possesso dei mezzi tecnici necessari per la realizzazione dell'opera.

4. Il contributo per i documentari può coprire fino al 70 per cento del costo di produzione e comunque non può essere superiore a 50.000,00 euro a documentario.

5. (Abrogato) (4).

Art. 8.
Commissione di valutazione degli interventi

1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di finanziamento la Giunta Regionale si avvale di una commissione di valutazione degli interventi composta da:

a) due dirigenti regionali, della Direzione generale dello sviluppo economico e della Direzione generale delle politiche formative e beni culturali, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vice presidente;

b) un critico cinematografico iscritto al sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani;

c) un direttore, di comprovata esperienza, di festival sul cinema sostenuto dalla Regione;

d) un direttore, di comprovata esperienza, di festival sui documentari sostenuto dalla Regione.

2. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e durano in carica per un triennio.

3. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità.

4. La commissione si riunisce su convocazione del suo presidente ed è validamente costituita con la presenza di quattro componenti. La commissione decide a maggioranza dei presenti.

Art. 9.
Criteri di valutazione

1. La commissione di valutazione degli interventi provvede alla valutazione delle opere sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità del progetto cinematografico/audiovisivo presentato;

b) effettiva valorizzazione dell'identità regionale;

c) stadio di sviluppo e di effettiva fattibilità del progetto presentato, ivi compresi la presenza di co-produttori internazionali, la partecipazione diretta del proponente al finanziamento dell'opera e l'adeguata copertura finanziaria della produzione e della distribuzione in Italia;

d) ricadute economiche sul territorio regionale in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali.

2. Nel caso di domande aventi ad oggetto opere seconde cinematografiche o audiovisive similate, la commissione valuta anche le prospettive di rientro dell'intervento finanziario e l'adeguata remunerazione del rischio assunto.

3. Il bando per la selezione degli interventi individua i punteggi da attribuire ai singoli criteri, dando priorità a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 10.

Procedimento

1. La Regione approva un bando per la selezione degli interventi.

2. Le domande di intervento possono essere presentate durante tutto l'anno anche in via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) (5) e la valutazione dei progetti da parte della commissione viene effettuata tre volte l'anno.

3. La commissione esamina le domande relative alla sessione e individua gli interventi da attivare nel rispetto dei limiti numerici indicati negli articoli 4, 5, 6, 7 e delle effettive disponibilità del fondo.

4. I progetti che hanno superato la votazione minima prevista nel bando, ma non ammessi all'intervento nella sessione di presentazione, possono essere ripresentati dai soggetti interessati alle sessioni successive.

5. Nel corso di un anno solare, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, uno stesso soggetto può presentare domanda per un massimo di due tipologie di intervento (6).

Art. 11.

Obblighi a carico dei beneficiari

1. Il bando prevede a carico dei beneficiari almeno i seguenti obblighi:

a) concessione della licenza non esclusiva per uso di archivio cinematografico alla Regione Toscana;

b) informativa preventiva alla Regione Toscana nel caso di diffusione dell'opera nei circuiti delle mostre e rassegne, per consentire alla stessa adeguata partecipazione;

c) ulteriori impegni relativi agli aspetti pubblicitari.

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 42/R «Regolamento di attuazione dell'art. 6 «Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate» della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009)», pubblicato nel B.U. del 3 agosto 2009, n. 28, parte prima, coordinato con: decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2010, n. 45/R.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

(1) Comma abrogato con D.P.G.R. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 1.

(2) Comma abrogato con D.P.G.R. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 2.

(3) Comma abrogato con D.P.G.R. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 3.

(4) Comma abrogato con D.P.G.R. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 4.

(5) Comma abrogato con D.P.G.R. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

(6) Comma abrogato con D.P.G.R. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

10R1522



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2010, n. 16.

Modifica alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2, «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010-2012».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 14 maggio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 31 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2

1. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010 - 2012», è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto allo studio Universitario di Teramo, Chieti e L'Aquila:

a) euro 5.000.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;

b) euro 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 maggio 2010

CHIODI

(Omissis)

10R1275

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2010, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 «Nuove norme in materia di commercio» e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 19 maggio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 11/2008

1. La lettera *m*) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituita dalla seguente: «*m*) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari autorizzati secondo quanto stabilito nel comma 34;».

2. La lettera *q*) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituita dalla seguente: «*q*) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera *o*)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1, comma 13 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 13 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

«13. (*Ambiti di applicazione per tipologia*). — Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 57 si applicano per le nuove aperture, l'ampliamento ed il trasferimento di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettere *d*) ed *e*), per le nuove aperture, l'ampliamento e i trasferimenti di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettera *f*), nonché per la definizione di procedure di individuazione delle aree e delle zone dei territori comunali entro i quali sono soggetti a particolari vincoli o condizioni anche gli insediamenti di cui alla lettera *d*) del medesimo comma.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 1, comma 24 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 24 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

«24. (*Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita*). — L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande superficie di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai successivi commi. Per la grande superficie di vendita gli ampliamenti degli esercizi esistenti possono essere autorizzati, per una sola volta, soltanto mediante accorpamento di altri esercizi come previsto ai commi da 52 a 56. L'ampliamento non può essere superiore al trenta per cento della superficie già esistente e nell'accorpamento non si applicano i parametri di cui al penultimo ed al terzultimo periodo del comma 52. È consentito l'ampliamento, fino al trenta per cento della superficie di vendita autorizzata, senza accorpa-



mento di altri esercizi, per le grandi superfici le cui autorizzazioni siano state rilasciate a seguito di processi di associazionismo tra esercenti il commercio, per l'apertura in comune di un unico punto vendita.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 1, comma 35 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 35 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

«35. (Vendita all'ingrosso). — Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, può essere esercitato, previa verifica, a cura dei competenti Uffici camerali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente».

Art. 5.

Modifiche all'art. 1, comma 44 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 44 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

«44. (Vendita di farmaci). Gli esercizi commerciali di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e m) possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione come previsto all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. La superficie minima destinata alle attività di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve essere:

a) non inferiore a mq 40 per gli esercizi di cui al comma 3, lettera d);

b) non inferiore a mq 80 per gli esercizi di cui al comma 3, lettera e);

c) non inferiore a mq 120 per gli esercizi di cui al comma 3, lettere f) e g).

Sono fatte salve tutte le attività avviate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 1, comma 55 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 55 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«55. (Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie di vendita). — L'accorpamento deve essere sottoposto all'esame della conferenza di servizi di cui ai commi da 24 a 28 nel caso in cui si vada a realizzare o a trasferire una grande superficie di vendita di cui al comma 3 lettera f). In tal caso alla conferenza di servizi partecipano anche i comuni da cui provengono le autorizzazioni che si accorpano. Nell'accorpamento, l'esercizio risultante può ubicarsi in uno qualsiasi dei comuni dell'area da cui provengono gli esercizi componenti l'accorpamento, prescindendo dalla dimensione demografica ma comunque nel rispetto delle condizioni di insediabilità urbanistica e nelle zone di cui al comma 46. Nell'accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento. In caso di cessione dell'attività commerciale e della relativa autorizzazione amministrativa da utilizzare ai fini dell'accorpamento, l'imprenditore cedente ed i suoi familiari fino al 2° grado di parentela devono impegnarsi, sotto la propria responsabilità, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, a non attivare per almeno tre anni un nuovo esercizio commerciale, della stessa tipologia merceologica, pena la revoca di tutti i titoli autorizzatori posseduti, prevista al comma 139 lettera e). Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione ceduta sia una società, tale dichiarazione di impegno deve essere resa dal legale rappresentante, sia in proprio sia per l'ente rappresentato, dal socio illimitatamente responsabile e dai loro familiari fino al 2° grado di parentela. Tale limitazione non si applica ai titolari di esercizi ubicati nei centri interessati da fenomeni di margina-

lità economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi di cui al comma 16 lettera c).».

Art. 7.

Modifiche all'art. 1, comma 61 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 61 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«61. (Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di vendita). — Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi il comune trasmette alla provincia ed alla giunta regionale, direzione attività produttive, servizio sviluppo del commercio tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione dello stesso comune attestante il recepimento delle disposizioni regionali di cui alla legge regionale n. 11/2008, il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche e l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni in materia di beni ambientali, valutazione d'impatto ambientale e di valutazione di incidenza se dovuti, in base alla normativa vigente in materia, nonché ai parametri di insediabilità e di localizzabilità e alla dichiarazione che il comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:

a) la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell'area e della destinazione d'uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente legge;

b) le dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui al comma 38 lettere d) ed e);

c) gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di comunicazione.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 1, comma 79 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 79 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:


«79. (Definizione di vendita straordinaria). — Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dai commi da 80 a 85.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 1, comma 80 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 80 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«80. (Le vendite di liquidazione). — Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione dell'azienda o ramo dell'azienda, trasferimento di locali, trasformazione o rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una sola volta e per la durata massima di sei settimane. Per effettuare la vendita di liquidazione l'interessato deve darne comunicazione al Comune almeno sette giorni prima dell'inizio, con lettera raccomandata, fax, e-mail, indicando l'ubicazione dei locali e il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione. Nei casi di rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente deve indicare il periodo in cui resta chiuso successivamente alla liquidazione che comunque non può essere inferiore a dieci giorni. Dall'inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo anche in conto deposito. È fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando. È



vietato effettuare vendite di liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale. È vietata l'effettuazione di vendite con il sistema del pubblico incanto.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 1, comma 85 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 85 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«85. (*Pubblicità dei prezzi*). — I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del secondo periodo del presente comma. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura. L'obbligo della pubblicità dei prezzi è soddisfatto dal venditore al dettaglio di autoveicoli, motoveicoli, macchine, pezzi di ricambio per autoveicoli, per motocicli e macchine, materiale per impianti elettrici e materiali di costruzione, mettendo a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini della impresa fornitrice o di quelle di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce ed il corrispondente prezzo al pubblico.».

Art. 11.

Integrazione all'art. 1, comma 91 della legge regionale n. 11/2008

1. Dopo la lettera *k*) del comma 91 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è aggiunta la seguente: «*k-bis*) pizzeria al taglio o al banco come attività non artigianale.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 1, comma 94 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 94 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«94. (*Programmazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni, da parte dei comuni*). — Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 93, la programmazione della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e del rilascio delle nuove autorizzazioni si espleta sulla base degli indirizzi che ogni comune definisce, in base ai criteri di programmazione di cui ai commi da 95 a 97. Nell'ambito di uno stesso territorio comunale, il competente ente territoriale può fissare indirizzi diversi tra loro qualora coesistano realtà economiche, sociali e territoriali diversificate. I comuni emanano entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale n. 11/2008 i criteri di programmazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni. Le autorizzazioni di cui ai commi da 99 a 101 possono essere rilasciate soltanto dopo l'emanazione dei criteri comunali di programmazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, calcolata sulla base dell'ultimo censimento effettuato.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 1, comma 97 della legge regionale n. 11/2008

1. Al comma 97 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2008 dopo le parole «di programmazione» è soppressa la parola «parametri» e dopo le parole «si individuano» sono sopprese le parole «parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale».

Art. 14.

Modifiche all'art. 1, comma 98 della legge regionale n. 11/2008

1. La lettera *a*) del comma 98 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituita dalla seguente:

«*a*) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, internet point, caffè letterario e lounge bar future casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi), grandi superfici di vendita non alimentari che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 1, comma 121 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 121 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«121. (*Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande*). — L'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi previa richiesta scritta e la riapertura dell'esercizio è soggetta a preventiva comunicazione della data di riattivazione. Qualora l'attività di cui al presente comma sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui allo stesso comma non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata all'autorità comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali certificati all'autorità comunale entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nell'ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 1, comma 124 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 124 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«124. (*Subingresso per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande*). — Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare all'autorità comunale entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione o dalla data di apertura della successione. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

a) gli estremi dell'autorizzazione;

b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;

c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;



d) il possesso dell'autorizzazione sanitaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.»

Art. 17.

Modifiche all'art. 1, comma 125 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 125 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«125. (*Subingresso per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande*). — Il subentrante consegna all'autorità comunale l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la nuova intestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorità comunale, ove non sussistano impedimenti, procede alla nuova intestazione dell'autorizzazione. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui ai commi da 6 a 10, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al comune, possono continuare l'attività per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data del decesso. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzatorio. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto che non intendano proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare all'autorità comunale la cessazione dell'attività o la sospensione dell'attività che non può comunque essere superiore a dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.»

Art. 18.

Modifiche all'art. 1, comma 129 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 129 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«129. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). — I comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di trentadue giornate domenicali o festive.»

Art. 19.

Modifiche all'art. 1, comma 130 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 130 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«130. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). — Il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici, nei comuni appartenenti alle Comunità Montane, nei Comuni montani e per gli esercizi polifunzionali ovunque ubicati e autorizzati a norma del comma 34.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 1, comma 131 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 131 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente: «131. La chiusura è obbligatoria nella giornata di Pasqua, lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre, per tutti i comuni con l'eccezione di quelli di cui al comma 130, nonché di tutti gli esercizi di vicinato ubicati nei Comuni costieri ad alta densità turistica».

Art. 21.

Modifiche all'art. 1, comma 132 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 132 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«132. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). — Nei comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita, al fine di armonizzare le decisioni dei singoli comuni e consentire un effettivo servizio ai consumatori, i comuni individuano le giornate di deroga in sede di conferenza dei servizi a cui partecipano i comuni della medesima area del QRR interessati, oltre che le rappresentanze di cui al comma 129 e i rappresentanti della grande distribuzione. La conferenza dei servizi viene convocata dal dirigente responsabile di settore del comune più grande presente nell'area del QRR entro il termine del 31 ottobre di ogni anno. La conferenza dei servizi elabora un calendario delle deroghe garantendo la rotazione dell'apertura domenicale e festiva, possibilmente per tutto l'anno, e per ogni comune. La conferenza dei servizi decide il calendario delle deroghe per tutti i comuni dell'area del QRR dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita, con voto palese e a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni partecipanti. In assenza di decisione il responsabile del procedimento invia il verbale della conferenza alla direzione attività produttive della Regione Abruzzo. Entro il termine del 30 novembre, nel rispetto delle decisioni assunte in conferenza dei servizi, i comuni emettono le rispettive ordinanze sindacali e le inviano alla direzione attività produttive della Regione Abruzzo.»

Art. 22.

Modifiche all'art. 1, comma 133 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 133 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«133. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). — La direzione attività produttive della giunta regionale, sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, in via sostitutiva provvede a disciplinare le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei comuni che, nei termini di cui al comma 132, non abbiano adottato i provvedimenti di loro competenza.»

Art. 23.

Modifiche all'art. 1, comma 134 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 134 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:


«134. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). — In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i comuni, sentite le associazioni di cui al primo periodo del comma 126, concedono ulteriori deroghe che comunque non possono superare le 4 giornate domenicali o festive.»

Art. 24.

Modifiche all'art. 1, comma 135 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 135 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«135. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). — Tutte le attività presenti all'interno del centro commerciale, comprese quelle artigiane, rispettano l'orario di apertura e di chiusura del centro.»



Art. 25.

Integrazione all'art. 1, comma 136 della legge regionale n. 11/2008

1. Dopo la lettera *i*) del comma 136 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è aggiunta la seguente lettera: «*i-bis*) commercio all'ingrosso.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 1, comma 139 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 139 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«139. (Sanzioni e revoche per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa). — Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10, da 17 a 28, da 75 a 78, da 126 a 136, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila. In caso di particolare gravità o di recidiva l'Amministrazione comunale, per le violazioni di cui sopra, dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente comma, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 36, da 80 a 83 e 85 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizi l'attività di una media superficie di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande superficie di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità così come previsto dal comma 66;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta, ai sensi del secondo periodo del presente comma, nell'ultimo triennio;

e) nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del quinto e sesto periodo del comma 55.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 1, comma 140 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 140 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«140. (Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande). — Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui ai commi da 6 a 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila e alla chiusura dell'esercizio. Per ogni altra violazione delle disposizioni dei commi dal 93 al 135 e del comma 137 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila. L'autorizzazione all'apertura decade qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;

c) non comunichi l'eventuale richiesta di sospensione dell'attività di cui al comma 121 e non comunichi la data della riattivazione.».

Art. 28.

Modifiche all'art.1, comma 141 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 141 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«141. (Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande). — Nella fattispecie di cui al comma 140 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi del comma 137 della presente legge, l'Autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui ai commi da 99 a 101 della presente legge per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.».

Art. 29.

Modifiche dell'art. 1, comma 152 della legge regionale n. 11/2008

1. Il numero 2) della lettera *a*) del comma 152 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente: «2) tutti gli articoli del titolo X (Commercio al dettaglio su aree pubbliche).».

Art. 30.

Modifiche all'art. 1, comma 153 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 153 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

«153. (Criteri e parametri di ripartizione inerenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 39). — I contributi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 39 (Contributo straordinario alle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse) che la Regione può concedere alle cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 recante (Interventi della Regione Abruzzo a favore del commercio al dettaglio) e successive modifiche, e che hanno sede legale e sono operanti nella Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartiti, tra le diverse cooperative, nel modo seguente:

a) per il 20% in proporzione dei contributi concessi dalla Regione per la formazione del patrimonio sociale in base alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per il 40% in relazione alle somme erogate e garantite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente dalle singole cooperative;

c) per il 40% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

Art. 31.

Modifica all'art. 1 comma 155 della legge regionale n. 11/2008

1. Al comma 155 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 le parole «5 giornate» sono sostituite con le parole «7 giornate».

Art. 32.

Deroga al regime delle vendite promozionali

1. Per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti il commercio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 82 (le vendite promozionali) della legge regionale n. 11/2008, possono effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno e senza limiti sulle referenze presenti nel punto vendita.



Art. 33.

Disposizioni in materia di apertura di grandi superfici di vendita

1. Per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentite richieste di autorizzazione per l'apertura di grandi superfici di vendita di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 11/2008.

2. Sono fatte salve le richieste di autorizzazione, relative all'apertura di grandi superfici di vendita, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, complete di tutta la documentazione, per le quali si applicano le norme in base alle quali le domande sono state prodotte.

Art. 34.

Disposizione in materia di chiusura domenicale e festiva

1. Per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia della disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 129 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2008.

2. Entro il periodo di cui al comma 1 gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, escluse le giornate obbligatorie di chiusura di cui all'art. 1, comma 131, della legge regionale n. 11/2008, per un numero di trentaquattro giornate nell'arco dell'anno, stabilito con apposita ordinanza sindacale, previa concertazione con i sindacati e con le organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale. Nella fase di prima applicazione della presente legge la conferenza dei servizi di cui al comma 132 dell'art. 1 della legge regionale 11/2008 è convocata, per la definizione dei calendari delle deroghe, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Nel caso in cui i comuni, sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, deliberino usufruendo delle deroghe previste dal presente articolo, nonché di ulteriori deroghe previste dall'art. 23, gli stessi, limitatamente alla grande distribuzione, si impegnano ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva, e a sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire e implementare l'occupabilità del settore.

Art. 35.

Abrogazioni

1. Sono espressamente abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera a) del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2008;

b) il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 1/2010.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 maggio 2010

CHIODI

10R1317

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2010, n. 18.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12: (Integrazione all'articolo 15 della legge regionale n. 141/1997 recante «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative», così come modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 19 maggio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 12/2007

1. Alla lettera c-bis) di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative», così come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive»), le parole «l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2010».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Abruzzo.

L'Aquila, 12 maggio 2010

CHIODI

10R1318



LEGGE REGIONALE 12 maggio 2010, n. 19.

Istituzione dell'Osservatorio sulla ricostruzione.

(PUBBLICATA NEL *BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO* N. 32
DEL 19 MAGGIO 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e compiti dell'Osservatorio sulla ricostruzione

1. La Regione Abruzzo istituisce l'Osservatorio sulla ricostruzione di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dei piani approvati dalla Regione, dei programmi di recupero predisposti dai comuni, degli interventi di ricostruzione e di riparazione eseguiti da enti e soggetti privati, al fine di valutare gli effetti della programmazione regionale, i tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali, il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, l'impiego delle risorse finanziarie, e provvede alla elaborazione e diffusione dei dati raccolti.

3. L'Osservatorio, attraverso i dati raccolti, verifica l'avanzamento dei programmi e degli interventi di ricostruzione della Regione e degli enti locali:

a) nei territori dei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, individuati dai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009;

b) nei territori di tutti gli altri comuni, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico.

Art. 2.

Attività dell'osservatorio

1. Nell'ambito delle finalità e dei compiti di cui all'art. 1, l'osservatorio svolge le seguenti attività:

a) attività di monitoraggio, come strumento di controllo e di governo di tutta la ricostruzione, che consenta di fornire in tempo reale i dati sullo stato di avanzamento fisico degli interventi;

b) proposte ed iniziative inerenti la programmazione e pianificazione dei programmi;

c) attività di diffusione come strumento atto a garantire la divulgazione affidabile, globale e analitica, di tutte le informazioni sulla ricostruzione;

d) tracciabilità del finanziamento a partire dall'individuazione del beneficiario, dei professionisti incaricati del programma-progetto, dell'iter approvativo dell'intervento da parte degli organi competenti, della modalità della gara d'appalto e dell'esito delle stessa, di eventuali sub-appalti e fornitori dei materiali per importi superiori a 10 mila euro

per ogni tipologia di merce, di cui bisogna conoscere sede legale ed operativa, di stati di avanzamento, di perizie di variante in corso, della rendicontazione e della certificazione del collaudo finale.

Art. 3.

Assetto organizzativo

1. L'osservatorio ha sede presso la Presidenza della giunta regionale, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina le linee guida per l'attività, la dotazione di strumenti, risorse finanziarie e personale.

2. Pur conservando propria autonomia organizzativa l'osservatorio sulla ricostruzione si avvale dell'attività dell'attuale sezione regionale osservatorio contratti pubblici per lavori, servizi e forniture.

Art. 4.

Il sito Internet

1. Il sito Internet dell'osservatorio sulla ricostruzione fornisce dati e informazioni relative allo stato di attuazione della ricostruzione e di tutte le fasi della tracciabilità del finanziamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*).

2. Tale attività è realizzata attraverso la gestione e lo sviluppo di un sito Internet per la presentazione on-line di tutto ciò che riguarda la ricostruzione, la realizzazione di rapporti di monitoraggio periodici, la promozione di confronti e dibattiti con gli operatori della comunicazione e della stampa, la produzione di indagini conoscitive, materiale divulgativo, prodotti multimediali e pubblicazioni specifiche sul post-terremoto.

3. L'attivazione del sito Internet e la sua messa in linea è determinata dalla giunta regionale con le modalità di cui all'art. 3.

4. Il sito Internet dell'Osservatorio sulla ricostruzione costituisce un'apposita sezione del sito già istituito con la legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (legge finanziaria regionale 2010).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'Aquila, 12 maggio 2010

CHIODI

10R1319



REGIONE SICILIA

LEGGE 1° aprile 2010, n. 8.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I - n. 15 del 1° aprile 2010)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2010, il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché delle note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13. Restano in vigore le deroghe e le limitazioni previste dal comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

Art. 2.

Proroga delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13

1. È autorizzata, sino al 30 aprile 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

2. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, che sono stati stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 30 aprile 2010, ricorrendo alle condizioni.

3. Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1° aprile-30 aprile 2010, di 133 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1. capitolo 321312).

4. All'onere derivante dai commi precedenti, quantificato in 10.165 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità iscritte per l'anno 2010, nell'U.P.B. 4.2.1.5.2. cap. 215704 — accantonamento 1001 —, ai sensi dell'art. 78, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2010, le necessarie variazioni discendenti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° aprile 2010.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° aprile 2010

LOMBARDO

L'Assessore regionale per l'economia: CIMINO

L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro: LEANZA

(Omissis).

10R1466

LEGGE 8 aprile 2010, n. 9.

Gestione integrata e bonifica dei siti inquinati

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I - n. 18 del 12 aprile 2010)

(Omissis).

10R1465

LEGGE 26 aprile 2010, n. 10.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I - n. 21 del 30 aprile 2010)

(Omissis).

10R1464

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.









* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 3 0 5 *

€ 4,00

